*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma*

**Anno 138° — Numero 184**

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Venerdì, 8 agosto 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1997, n. **263.**

**Regolamento di attuazione della direttiva 93/53/CEE recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, ed in particolare l'articolo 4 e l'allegato *C*;

Vista la direttiva 93/53/CEE, del Consiglio del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, recante attuazione della direttiva 90/667/CEE, del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante il regolamento di polizia veterinaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, recante il regolamento per l'attuazione della direttiva 91/67/CEE, del Consiglio del 28 gennaio 1991, che stabilisce norme di polizia sanitaria per i prodotti di acquacoltura;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 29 maggio 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

E M A N A

il seguente regolamento:

## SEZIONE I
## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art.1

1. Il presente regolamento stabilisce le misure di lotta contro le malattie dei pesci di cui all'allegato A, elenchi I e II, del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modifiche.

### Art. 2

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) malattie dell'elenco I: malattie dei pesci di cui all'allegato A, elenco I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modifiche;

b) malattie dell'elenco II: malattie dei pesci di cui all'allegato A, elenco II, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 555 del 1992, e successive modifiche;

c) pesci sospetti d'infezione: i pesci che presentano i sintomi clinici o lesioni post-mortem o reazioni dubbie agli esami effettuati in laboratorio, tali da far sorgere il sospetto della presenza di una delle malattie dell'elenco I o II;

d) pesci infetti: i pesci nei quali la presenza di una malattia dell'elenco I o II è stata ufficialmente confermata in seguito ad un esame effettuato dall'istituto zooprofilattico sperimentale competente o, nel caso dell'anemia infettiva del salmone, in seguito ad un esame clinico e ad un esame post-mortem;

e) aziende di cui si sospetta l'infezione: aziende in cui si trovano pesci sospetti d'infezione;

f) aziende infette: aziende in cui sono presenti pesci infetti, nonche' aziende svuotate e non ancora disinfettate.

2. Si applicano, ove necessario, le definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modifiche.

### Art. 3

1. Tutte le aziende nelle quali sono allevati o sono presenti pesci sensibili alle malattie dell'elenco I o II devono:
a) essere registrate presso il servizio ufficiale e tale registrazione deve essere tenuta costantemente aggiornata a cura dello stesso servizio;

b) tenere un registro relativo a:

1) i pesci vivi, le uova e i gameti che entrano nell'azienda, con l'indicazione di tutte le informazioni concernenti la data della loro consegna, il numero o il peso, le dimensioni, la provenienza e i fornitori;

2) i pesci vivi, le uova e i gameti che escono dall'azienda, con l'indicazione di tutte le informazioni concernenti la data della loro spedizione, il numero o il peso, le dimensioni e la loro destinazione;

3) la mortalità constatata.

2. Il registro, di cui al comma 1, lettera b), deve essere costantemente aggiornato a cura del titolare dell'azienda e tenuto a disposizione per essere esaminato in ogni momento, a richiesta, dal servizio ufficiale e deve essere conservato per un periodo di quattro anni a decorrere dall'ultima registrazione.

## Art. 4

1. La denuncia al servizio ufficiale del sospetto o dell'accertamento di una delle malattie dell'elenco I o II è obbligatoria e immediata secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.320, e successive modifiche. Tale denuncia deve essere trasmessa contestualmente al Ministero della sanità.

## SEZIONE II

## MISURE DI LOTTA CONTRO LE MALATTIE DELL'ELENCO I

### Art. 5

1. Qualora in una azienda siano presenti pesci sospetti di infezione causata da una delle malattie dell'elenco I, il servizio ufficiale applica immediatamente le procedure ufficiali di indagine atte a confermare o ad escludere la presenza della malattia, effettuando, in particolare, l'esame clinico ed il prelievo di idonei campioni per gli esami di laboratorio.

2. Non appena il servizio ufficiale riceve la denuncia del sospetto della malattia pone l'azienda sotto controllo e dispone, in particolare, che:

a) sia attuato il censimento ufficiale di tutte le specie e le categorie di pesci, registrando per ciascuna di esse il numero dei pesci gia' morti, infetti o sospetti di essere infettati o contaminati; i dati del censimento devono essere costantemente aggiornati dal proprietario o dall'allevatore per documentare l'aumento della popolazione di pesci o i nuovi casi di mortalità constatati durante il periodo in cui si sospetta l'infezione; i dati di tale censimento devono essere esibiti a richiesta e possono essere verificati ad ogni ispezione del servizio ufficiale;

b) siano vietate le entrate e le uscite dall'azienda di pesci, vivi o morti, di uova o di gameti, salvo l'autorizzazione del servizio ufficiale;

c) siano eliminati, sotto il controllo del servizio ufficiale, i pesci morti o le loro frattaglie;

d) sia subordinata ad autorizzazione del servizio ufficiale, che in tal caso stabilisce le condizioni per prevenire la diffusione dell'agente patogeno, l'entrata o l'uscita dall'azienda di mangimi, utensili, oggetti o altre sostanze quali i rifiuti;

e) sia subordinata ad autorizzazione del servizio ufficiale l'entrata o l'uscita delle persone dall'azienda;

f) sia subordinata all'autorizzazione del servizio ufficiale, che stabilisce le condizioni da rispettare per prevenire la propagazione dell'agente patogeno, l' entrata o l'uscita dei veicoli dall'azienda;

g) siano utilizzati agli ingressi ed alle uscite dell'azienda mezzi appropriati di disinfezione;

h) sia effettuata l' indagine epizootologica prevista all'articolo 8, comma 1;

i) siano sottoposte a sorveglianza ufficiale tutte le aziende situate nello stesso bacino imbrifero o nella stessa zona costiera e siano adottate misure atte ad impedire, in assenza di autorizzazione del servizio ufficiale, la fuoriuscita da dette aziende di pesci, uova o gameti. Per i bacini imbriferi o le zone costiere di grandi dimensioni, il servizio ufficiale può limitare l'applicazione della misura ad una superficie meno estesa in prossimità dell'azienda sospetta di infezione, se ritiene che tale superficie offra le più ampie garanzie in ordine alla prevenzione della diffusione della malattia. Il Ministero della sanità, ove necessario, informa del sospetto d'infezione i servizi ufficiali degli altri Stati membri o dei Paesi terzi confinanti.

3. In attesa dell'adozione delle misure ufficiali di cui al comma 2, il proprietario o l'allevatore di qualsiasi pesce sospetto di aver contratto la malattia adotta le misure utili per conformarsi alle disposizioni previste nel medesimo comma 2, ad esclusione di quella di cui alle lettere h) ed i).

4. Le misure di cui al comma 2 sono revocate solo quando il sospetto della presenza della malattia sia stato ufficialmente escluso.

Art 6

1. Non appena la presenza di una delle malattie dell'elenco I è ufficialmente confermata il servizio ufficiale dispone, oltre a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, l'applicazione delle seguenti misure nell'azienda infetta:

a) l' immediata rimozione degli animali delle specie sensibili;

b) la pulizia e la disinfezione di tutte le vasche presenti nelle aziende di terraferma, previo svuotamento dell'acqua, che deve essere sottoposta ad un trattamento che renda inattivi gli eventuali agenti patogeni;

c) la distruzione, conformemente al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, sotto il controllo del servizio ufficiale, di tutte le uova, i gameti, i pesci morti e i pesci che presentano segni clinici di malattia, considerati materiali ad alto rischio;

d) l'uccisione e la distruzione, ai sensi del citato decreto legislativo n. 508 del 1992, sotto il controllo del servizio ufficiale, dei pesci vivi oppure, per i pesci che hanno raggiunto le dimensioni commerciali e che non presentano alcun segno clinico di malattia, il loro abbattimento, sotto controllo ufficiale, ai fini della commercializzazione o della trasformazione per il consumo umano. In quest'ultimo caso il servizio ufficiale provvede affinché:

1) i pesci siano immediatamente abbattuti ed eviscerati;
2) le operazioni siano effettuate in modo da impedire la diffusione di agenti patogeni;
3) le frattaglie ed i resti dei pesci, considerati materiali ad alto rischio, siano sottoposti ad un trattamento idoneo alla distruzione degli agenti patogeni conformemente al decreto legislativo n. 508 del 1992;
4) le acque utilizzate siano sottoposte ad un trattamento che renda inattivi gli eventuali agenti patogeni;

e) la immediata pulizia e la disinfezione delle vasche, degli impianti e delle sostanze potenzialmente contaminati, dopo il ritiro dei pesci, delle uova e dei gameti. Tali operazioni devono avvenire secondo le istruzioni impartite dal servizio ufficiale in modo da eliminare gli eventuali rischi di diffusione o di sopravvivenza dell'agente patogeno;

f) la distruzione di qualsiasi materia di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), o l'effettuazione di un trattamento atto a garantire la distruzione di qualsiasi agente patogeno;

g) l'indagine epizootologica, conformemente all'articolo 8, comprendente il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio.

2. Tutte le aziende che si trovano nel bacino imbrifero o nella zona costiera in cui è situata l'azienda infetta devono essere sottoposte ad ispezioni sanitarie e, qualora vengano accertati casi positivi, si applicano le misure di cui al comma 1.

3. Il ripopolamento dell'azienda è autorizzato dal servizio ufficiale, previa ispezione delle operazioni di pulizia e disinfezione e dopo che sia trascorso un lasso di tempo ritenuto appropriato dallo stesso servizio, tale da garantire l'eliminazione completa dell'agente patogeno nonchè l'eradicazione di altre possibili infezioni nel medesimo bacino imbrifero.

4. Il servizio ufficiale collabora con i servizi ufficiali di altri Stati membri per garantire il rispetto delle misure di cui al presente articolo, quando è necessaria una cooperazione per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c) e d) adottate da un altro Stato membro.

Art. 7

1. Il servizio ufficiale applica le opportune misure qualora i pesci di origine selvatica che non appartengono ad un'azienda nonchè i pesci di lago, stagno o di altri impianti destinati alla pesca sportiva o contenenti pesci ornamentali, siano sospettati di essere infetti o siano infetti. Di tali misure il Ministero della sanità dà informazione alla Commissione e agli Stati membri in sede di comitato veterinario permanente.

Art. 8

1. L'indagine epizootologica riguarda:
a) il periodo durante il quale presumibilmente la malattia può essere stata presente nell'azienda prima di essere denunciata o sospettata;
b) la possibile origine della malattia nell'azienda e l'identificazione di altre aziende nelle quali si trovano uova, gameti e pesci di specie sensibili che possono essere stati infettati;
c) i movimenti di pesci, uova o gameti, di veicoli, di sostanze e di persone che possono aver portato l'agente patogeno fuori dall'azienda in questione o all'interno della stessa;
d) l'eventuale presenza e distribuzione di vettori della malattia.

2. Qualora dall'indagine risulti che la malattia potrebbe essere stata introdotta da un altro bacino imbrifero o da un'altra zona costiera o trasmessa ad un altro bacino imbrifero o ad un'altra zona costiera in seguito al contatto dovuto ai movimenti di pesci, di uova o di gameti, di animali, veicoli, persone o in qualsiasi altro modo, le aziende dei bacini imbriferi e le zone costiere in questione sono considerate sospette e sono sottoposte alle misure di cui all'articolo 5. Quando la presenza della malattia è confermata si applicano le misure di cui all'articolo 6.

3. Il servizio ufficiale, qualora dall'indagine epizootologica emerga la necessità di cooperazione con i servizi ufficiali di altri Stati membri, presta la propria collaborazione e adotta le disposizioni necessarie per garantire il rispetto delle norme di cui al presente regolamento.

4. Il coordinamento delle misure necessarie a garantire il più rapidamente possibile l'eradicazione della malattia nonchè di quelle relative allo svolgimento dell'indagine epizootologica è effettuato ai sensi delle disposizioni contenute nel programma di intervento di cui all'articolo 15, comma 1.

## SEZIONE III

## MISURE DI LOTTA CONTRO LE MALATTIE DELL'ELENCO II

### Art. 9

1. Il sospetto o la conferma di una delle malattie dell'elenco II in una zona riconosciuta o in una azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta, comporta l'effettuazione della indagine epizootologica di cui all'articolo 8. La riacquisizione delle predette qualifiche sanitarie è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli allegati B e C del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modifiche.

2. Qualora dall'indagine epizootologica risulti che la malattia potrebbe essere stata introdotta da una zona riconosciuta o da un'altra azienda riconosciuta ovvero trasmessa ad un'altra azienda riconosciuta in seguito a movimenti di pesci, uova o gameti, di veicoli, di persone o in qualsiasi altro modo, tali zone o aziende sono considerate sospette e si applicano le misure appropriate.

3. Il servizio ufficiale può permettere che i pesci destinati all'abbattimento vengano mantenuti all'ingrasso fino a quando raggiungono le dimensioni commerciali.

### Art. 10

1. Qualora in una azienda non riconosciuta ubicata in una zona non riconosciuta si trovino pesci sospetti di essere infetti da una delle malattie dell'elenco II, il servizio ufficiale dispone:

a) l'indagine ufficiale immediata per confermare o escludere la presenza della malattia, ricorrendo, se del caso, al prelievo di campioni per esami di laboratorio che sono eseguiti dall'istituto zooprofilattico sperimentale;

b il censimento ufficiale delle aziende infette, da tenere costantemente aggiornato;

c) la sorveglianza ufficiale delle aziende infette in modo da assicurare che dalle stesse, in deroga all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n.555, siano autorizzati movimenti di pesci vivi, uova o gameti soltanto se destinati ad altre aziende infettate dalla stessa malattia o all'abbattimento ai fini del consumo umano.

2. Il Ministero della sanità, sulla base dei criteri generali stabiliti in sede comunitaria, può predisporre, nelle aziende non riconosciute o nelle zone non riconosciute e per un periodo determinato, un programma facoltativo o

obbligatorio di eradicazione delle malattie dell'elenco II, da sottoporre all'approvazione degli organi comunitari. Nel periodo di durata del programma e' vietato introdurre, in una zona o in una azienda sottoposta al programma di eradicazione, pesci vivi, uova o gameti provenienti da aziende infette o da aziende di stato sanitario sconosciuto. Il Ministero della sanità informa la Commissione europea e gli Stati membri dei risultati ottenuti, in sede di comitato veterinario permanente.

## SEZIONE IV

## DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 11

1. I prelievi e gli esami di laboratorio per l'individuazione della presenza delle malattie degli elenchi I e II sono effettuati conformemente ai metodi definiti dalla Commissione europea con decisione 19 novembre 1992, n.92/532/CEE, e successive modifiche.

2. Gli esami di laboratorio diretti ad individuare la malattia o gli agenti patogeni effettuati dall'istituto zooprofilattico sperimentale competente. Se necessario, tali esami devono identificare, in particolare alla prima manifestazione della malattia, il tipo, il sottotipo o la variante dell'agente patogeno e devono essere confermati dal laboratorio nazionale di referenza di cui all'articolo 12 nonchè, ove occorra, dal laboratorio comunitario di riferimento previsto all'articolo 13.

### Art. 12

1. Il laboratorio nazionale di referenza, di cui all'allegato A, coopera con il laboratorio comunitario di riferimento ed è responsabile del coordinamento delle norme e dei metodi di diagnosi, stabiliti da ciascuno degli istituti zooprofilattici sperimentali, nonchè dell'uso dei reagenti; a questo scopo:
 a) può fornire i reagenti diagnostici agli istituti zooprofilattici sperimentali;
 b) controlla la qualità di tutti i reagenti diagnostici utilizzati negli istituti zooprofilattici sperimentali;
 c) conserva gli isolati dell'agente patogeno della malattia, provenienti da casi confermati nel territorio nazionale;
 d) garantisce la conferma dei risultati positivi ottenuti dagli istituti zooprofilattici sperimentali;
 e) organizza periodicamente prove comparative.

Art. 13

1. Il laboratorio comunitario di riferimento per le malattie dei pesci è indicato all'allegato B e le sue competenze e i compiti sono riportati all'allegato C.

Art. 14

1. E' vietata la vaccinazione dei pesci contro le malattie dell'elenco II nelle zone riconosciute o nelle aziende riconosciute ubicate nelle zone non riconosciute e nelle zone o aziende che abbiano già avviato le procedure per il riconoscimento previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1992, n.555, e successive modifiche, nonchè contro le malattie dell'elenco I.

2. In caso di riesame, in sede comunitaria, della disciplina relativa alla vaccinazione, il Ministero della sanità adotta le conseguenti misure di adeguamento.

Art. 15

1. Il Ministero della sanità elabora un programma di intervento i cui criteri generali sono fissati nell'allegato D, specificando, nel caso di una malattia dell'elenco I, le modalità di applicazione delle misure previste dal presente regolamento. Il Ministero della sanità può limitarsi all'applicazione dei criteri specifici alle malattie in questione, qualora i criteri generali siano già stati adottati nell'ambito di programmi di lotta predisposti nei confronti di altre malattie degli animali.

2. Il programma deve consentire l'accesso agli impianti e alle attrezzature nonchè la disponibilità del personale e di tutti i mezzi idonei ad una rapida ed efficace eradicazione dell'epidemia.

3. Il programma di cui al comma 1 viene presentato agli organi comunitari per l'approvazione.

Art. 16

1. Il Ministero della sanità e le altre autorità sanitarie competenti garantiscono la necessaria collaborazione ed assistenza agli ispettori comunitari ed agli esperti della Commissione europea incaricati di effettuare controlli in loco per verificare l'applicazione delle norme di cui al presente regolamento.

Art. 17

1. Il Ministero della sanità può introdurre disposizioni più restrittive di quelle previste dal presente regolamento, nel rispetto delle regole del Trattato dell'Unione europea, informandone la Commissione europea.

2. Restano ferme le disposizioni del Ministro della sanità adottate con l'ordinanza 2 settembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 247 del 21 ottobre 1996.

Art. 18

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
*Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1997*
*Atti di Governo, registro n. 109, foglio n. 6*

*ALLEGATO A*

(previsto dall'articolo 12, comma 1)

## LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO PER LE MALATTIE DEI PESCI

| | |
|---|---|
| Belgio: | Institut National de Recherches Vétérinaires,<br>Groeselenberg, 99<br>1180 Bruxelles. |
| Danimarca: | Statens Veterinære Serumlaboratorium<br>Landbrugsministeriet<br>Hangøvej 2<br>8200 Aarhus N. |
| Germania: | Bundesforschungsanstalt<br>für Viruskrankheiten der Tiere<br>Anstaltsteil Insel Riems<br>D-O-2201 Insel Riems. |
| Grecia: | Εργαστήριο ιχδζοπαδολογίας και Βιοπαδολογίας<br>Ζδρόβων Οργανισμών<br>Κέντρο Κτηνιατρικών ιδρζμάτων Αδηνών<br>Ινστιτοζτο Λοιμωδών και Παρασκεζή Αττικής<br>153 10 Αδήνα. |
| Spagna: | Laboratorio de Sanidad y Producción Animal de Algete,<br>Madrid. |
| Francia: | Centre National d'Etudes Vétérinaires et Alimentaires,<br>Laboratoire Central de Recherches Vétérinaires,<br>22, rue Pierre Curie,<br>Bp 67<br>94703 Maisons-Alfort CEDEX. |
| Irlanda: | Fisheries Research Centre<br>Abbotstown<br>Castleknock<br>Dublin 15. |
| Italia: | Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie<br>Sezione Diagnostica di Basaldella di Campoformido<br>Laboratorio di Ittipatologia<br>Via della Roggia 92<br>33030 Basaldella di Campoformido (Udine). |
| Lussemburgo: | Institut National de Recherches Vétérinaires<br>Groeselenberg, 99<br>1180 Bruxelles. |
| Paesi Bassi: | Centraal Diergeneeskundig Instituut<br>Hoofdgebow<br>Edelhertweg 15<br>8219 PH Lelystad<br>Postbus 65<br>8200 AB Lelystad. |
| | Centraal Diergeneeskundig Instituut<br>Vestiging Virologie<br>Houtribweg 39<br>8221 RA Lelystad<br>Postbus 365<br>8200AJ Lelystad. |

| | |
|---|---|
| Portogallo: | Laboratório Nacional de<br>Investigação Veterinária<br>Estrada De Benfica 701<br>1500 Lisboa. |
| Regno Unito: | Fish Disease Laboratory<br>14 Albany Road<br>Granby Industrial Site<br>Weymouth<br>Dorset DT4 9TU.<br><br>The Marine Laboratory<br>PO Box 101<br>Victoria Road<br>Abderdeen AB9 8D8. |

*ALLEGATO B*

(previsto dall'articolo 13, comma 1)

**LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO PER LE MALATTIE DEI PESCI**

Statens Veterinære Serumlaboratorium
Landbrugsministeriet
Hangøvej 2
8200 Aarhus N
Danimarca.

*ALLEGATO C*
(previsto dall'articolo 13, comma 1)

COMPETENZE E COMPITI DEL LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO PER LE MALATTIE DEI PESCI

Il laboratorio comunitario di riferimento per le malattie degli elenchi I e II ha le competenze ed i compiti seguenti:

1. coordinare, in consultazione con la Commissione, i metodi di diagnosi della malattia in questione negli Stati membri, segnatamente mediante:

   a) la specificazione, la detenzione e il rilascio dei ceppi dell'agente patogeno della malattia di cui trattasi ai fini dei test sierologici e della preparazione dell'antisiero;

   b) il rilascio dei sieri di riferimento e di altri reagenti di riferimento ai laboratori di riferimento nazionali ai fini della standardizzazione dei test e dei reagenti utilizzati in ogni Stato membro;

   c) la creazione e la conservazione di una collezione di ceppi e di isolati dell'agente patogeno della malattia in questione;

   d) l'organizzazione periodica di test comparativi comunitari delle procedure di diagnosi;

   e) la raccolta e il raffronto dei dati e delle informazioni concernenti i metodi diagnostici utilizzati ed i risultati dei test effettuati nella Comunità;

   f) la caratterizzazione degli isolati dell'agente patogeno della malattia in questione mediante i metodi più avanzati e più appropriati al fine di consentire una migliore comprensione dell'epizooziologia della malattia;

   g) il controllo dell'evoluzione della situazione in tutto il mondo in materia di sorveglianza, di epizooziologia e di prevenzione della malattia in questione;

   h) il mantenimento di un livello di conoscenze sull'agente patogeno della malattia di cui trattasi e su altri agenti patogeni in questione tale da permettere una rapida diagnosi differenziale;

   i) l'acquisizione di una conoscenza approfondita della preparazione e dell'utilizzazione dei prodotti di medicina veterinaria immunologica utilizzati per l'eradicazione ed il contenimento della malattia in questione;

2) apportare un aiuto efficace all'identificazione dei focolai della malattia in questione negli Stati membri mediante lo studio degli isolati dell'agente patogeno loro inviati per conferma della diagnosi, individuazione delle caratteristiche e studi epizooziologico;

3) facilitare la formazione o riqualificazione professionale degli esperti in diagnosi di laboratorio al fine di armonizzare le tecniche diagnostiche in tutta la Comunità;

4) collaborare, nel settore dei metodi diagnostici, per quanto concerne le malattie dell'elenco I, con i laboratori competenti dei paesi terzi in cui imperversano tali malattie.

ALLEGATO D

(previsto dall'articolo 15, comma 1)

CRITERI MINIMI PER I PROGRAMMI DI EMERGENZA

I programmi di intervento devono prevedere almeno:

1) la creazione di un'unità di crisi a livello nazionale, incaricata del coordinamento di tutte le misure di emergenza adottate;

2) un elenco dei centri locali di emergenza dotati di strutture adeguate per il coordinamento delle misure di contenimento a livello locale;

3) informazioni dettagliate sul personale incaricato delle misure di emergenza, con riferimento alle sue qualifiche e responsabilità;

4) la possibilità, per qualsiasi centro locale di emergenza, di mettersi in contatto rapidamente con le persone o organizzazioni direttamente o indirettamente interessate dall'insorgenza di un focolaio;

5) la disponibilità di attrezzature e materiale necessari per la corretta esecuzione delle misure di emergenza;

6) istruzioni dettagliate sulle azioni da adottare qualora si sospettino e confermino casi di infezione o contagio;

7) programmi di formazione per l'aggiornamento e lo sviluppo delle conoscenze relative alle procedure da espletare in loco ed alle procedure amministrative;

8) eventualmente, per i laboratori di diagnosi, un servizio per gli esami post mortem, là capacità necessaria per gli esami sierologici, istologici, ecc. e l'aggiornamento delle tecniche di diagnosi rapida (a tal fine occorre adottare disposizioni per il trasporto rapido di campioni);

9) le disposizioni regolamentari per realizzare programmi di intervento.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

*Note alle premesse:*

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

*a)* l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

*b)* l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

*c)* le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

*d)* l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

— La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.

L'art. 4 così recita:

«Art. 4 (*Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare*). — 1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera *c)*, e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *C*, applicando anche il disposto dell'art. 5, comma 1, della citata legge n. 86 del 1989».

— L'allegato *C* annesso alla predetta legge contiene l'elenco delle direttive da attuare in via regolamentare, tra cui la direttiva 93/53/CEE, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci.

— La direttiva 93/53/CEE è pubblicata in GUCE n. L 175 del 19 luglio 1993.

— Il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508, reca: «Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990 che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE».

— La direttiva 90/667/CEE è pubblicata in GUCE n. L 363 del 27 dicembre 1990.

— La direttiva 90/425/CEE è pubblicata in GUCE n. L 224 del 18 agosto 1990.

— Il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, reca il regolamento di polizia veterinaria.

— Il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 555, approva il regolamento per l'attuazione della direttiva 91/67/CEE che stabilisce norme di polizia sanitaria per i prodotti di acquacoltura.

— La direttiva 91/67/CEE è pubblicata in GUCE n. L 46 del 19 febbraio 1991.

*Note all'art. 1:*

— Per il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 555, ved. note alle premesse. L'allegato *A)*, elenchi I e II, così recita:

«ALLEGATO *A*

ELENCO DELLE MALATTIE E DELLE SPECIE SENSIBILI

| 1 | 2 |
|---|---|
| Malattie | Specie sensibili |
| ELENCO I | |
| Pesci | |
| IHN<br>(Necrosi ematopoietica infettiva) | Salmo gairdneri<br>Oncorhynchus nerka<br>Oncorhynchus tschawytscha<br>Oncorhynchus rhodurus<br>Salmo Salar |
| ELENCO II | |
| Pesci | |
| SHV<br>(Setticemia emorragica virale) | Salmo gairdneri<br>Salmo trutta<br>Salmo salar<br>Thymallus thymallus<br>Coregonus sp.<br>Esox lucius (alevin) |
| Molluschi | |
| Bonomia ostreae<br>Marteilia sp. | Ostrea edulis<br>Ostrea edulis |
| Haplosporidium sp. | Ostrea edulis |
| Perkinsus sp. | Ruditapes decussatus». |

*Note all'art. 2:*

— Per il D.P.R. 30 dicembre 1992. n. 555, ved. note alle premesse.

— Per l'allegato, elenchi I e II, ved. note all'art. 1.

— L'art. 2, comma 1, così recita:

«1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

*A)* Animali d'acquacoltura: i pesci, i crostacei e i molluschi vivi provenienti da un'azienda, compresi quelli di origine selvatica destinati ad un'azienda;

*B)* Prodotti dell'acquacoltura: i prodotti derivati dagli animali d'acquacoltura, destinati all'allevamento, come uova e gameti, o al consumo umano;

*C)* Pesci, crostacei o molluschi: tutti i pesci, i crostacei o i molluschi indipendentemente dal loro stadio di sviluppo;

*D)* Azienda: lo stabilimento o, in generale, qualsiasi impianto geograficamente delimitato in cui vengono allevati o tenuti animali d'acquacoltura distinti alla commercializzazione;

*E)* Azienda riconosciuta: l'azienda che soddisfa, secondo il caso, i requisiti dell'allegato *C*, punti I, II o III, e riconosciuta come tale ai sensi dell'art. 6;

*F)* Zona riconosciuta: la zona che soddisfa, secondo il caso, i requisiti dell'allegato *B*, punti I, II o III e riconosciuta come tale conformemente all'art. 5;

*G)* Laboratorio riconosciuto: i laboratori degli istituti zooprofilattici sperimentali;

*H)* Servizio ufficiale: il servizio veterinario competente;

*I)* Visita di controllo sanitario: la visita effettuata dal servizio o da servizi ufficiali per il controllo sanitario di un'azienda o di una zona;

*L)* Immissione sul mercato: la detenzione o l'esposizione a scopo di vendita, la messa in vendita, la vendita la consegna, il trasferimento o qualsiasi altra modalità di commercializzazione nella Comunità, esclusa la vendita al dettaglio».

*Nota all'art. 4:*

— Per il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, ved. note alle premesse.

*Nota all'art. 6:*

— Per il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508, ved. note alle premesse.

*Nota all'art. 9:*

— Per il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 555, ved. note alle premesse. Gli allegati *B* e *C* così recitano:

«ALLEGATO *B*

ZONE RICONOSCIUTE

I. Zone continentali per i pesci (colonna 2 degli elenchi I e II dell'allegato *A)*.

A. *Definizione delle zone continentali.*

Una zona continentale è costituita da:

— una parte di territorio comprendente un intero bacino idrografico dalle sorgenti dei corsi d'acqua fino alla zona di influenza del mare, oppure più bacini idrografici, in cui i pesci sono allevati, tenuti o catturati oppure;

una parte di un bacino idrografico dalle sorgenti dei corsi d'acqua fino ad una barriera naturale o artificale che impedisce la migrazione dei pesci che si trovno a valle di detta barriera.

L'estensione e la situazione geografica della zona continentale devono essere tali da ridurre al minimo le possibilità di ricontaminazione, per esempio ad opera di pesci migratori. Può essere a tal fine necessaria la creazione di una zona cuscinetto in cui viene attuato un programma di controllo e alla quale non viene però conferita la qualifica di zona riconosciuta.

B. *Concessione del riconoscimento.*

Per poter essere riconosciuta, una zona continenteale deve possedere i requisiti:

1) da almeno quattro anni non devono essere state osservate nei pesci manifestazioni cliniche o altre manifestazioni della presenza di una o più malattie di cui all'allegato *A*, colonna 1 degli elenchi I e II;

2) tutte le aziende della zona continentale devono essere poste sotto la sorveglianza del servizio ufficiale. Per quattro anni devono essere state effettuate due visite di controllo sanitario all'anno.

Il controllo sanitario deve essere stato eseguito nei periodi dell'anno in cui la temperatura dell'acqua favorisce lo sviluppo di tali malattie.

Il controllo sanitario deve comprendere almeno:

— un'ispezione dei pesci che presentano anomalie;

— un prelievo di campioni che devono essere spediti con la massima sollecitudine al laboratorio riconosciuto per la ricerca degli agenti patogeni in questione.

Tuttavia, le zone che dispongono di una documentazione cronologica attestante l'assenza delle malattie di cui all'allegato *A*, colonna 1 degli elenchi I e II, possono conseguire il riconoscimento se:

*a)* la loro situazione geografica rende difficile l'introduzione di malattie;

*b)* è stato applicato un regime di controllo ufficiale delle malattie per un periodo di almeno 10 anni durante il quale:

— tutte le aziende di allevamento ittico hanno subito regolari controlli;

— è stato applicato un sistema di notifica delle malattie;

— non sono state denunciate malattie;

— non vi è stato introdotto alcun pesce vivo proveniente da zone infette;

3) se non esiste alcuna azienda nella zona continentale che deve essere riconociuta, il servizio ufficiale deve far eseguire, conformemente al punto 2), due visite annue di controllo sanitario dei pesci per quattro anni nella parte a valle del bacino idrografico;

4) gli esami di laboratorio eseguiti sui pesci prelevati nel corso delle visite di controllo sanitario devono aver dato risultati negativi per quanto concerne gli agenti patogeni in questione.

C. *Mantenimento del riconoscimento.*

Il riconoscimento è mantenuto alle seguenti condizioni:

1) i pesci introdotti nella zona devono provenire da un'altra zona riconosciuta o da un'azienda riconosciuta;

2) ogni azienda deve essere sottoposta due volte all'anno ad una visita di controllo sanitario secondo quanto disposto al punto B.2). Tuttavia i prelievi vengono effettuati a turno ogni anno nel 50% delle aziende della zona continentale;

3) gli esami di laboratorio praticati sui pesci prelevati nel corso delle visite di controllo sanitario devono aver dato risultati negativi per quanto riguarda la presenza degli agenti delle malattie di cui all'allegato A, colonna 1 degli elenchi I e II;

4) i gestori delle aziende o coloro che sono responsabili dell'introduzione dei pesci devono tenere un registro i cui annotano tutte le informazioni necessarie per il controllo costante delle condizioni sanitarie dei pesci.

D. *Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento.*

1) Qualsiasi caso di mortalità anormale o qualsiasi sintomo che possa fare sospettare la presenza nei pesci di una malattia di cui all'allegato *A*, colonna 1 degli elenchi I e II, devono essere dichiarati con la massima sollecitudine al servizio ufficiale, che sospende immediatamente il riconoscimento della zona.

2) Un campione di almeno dieci pesci malati deve essere inviato al laboratorio riconosciuto per la ricerca degli agenti patogeni in questione. I risultati delle analisi devono essere comunicati immediatamente al servizio ufficiale.

3) Se i risultati sono negativi per quanto riguarda gli agenti patogeni in questione, pur essendo positivi per un'altra eziologia, il servizio ufficiale ripristina il riconoscimento.

4) Tuttavia, se non si può formulare una diagnosi, viene effettuata una nuova visita di controllo sanitario nei quindici giorni successivi al primo campionamento e si procede al prelievo di un numero sufficiente di pesci malati che vengono inviati al laboratorio riconosciuto per la ricerca degli agenti patogeni in questione.

Se i risultati sono nuovamente negativi o se non vi sono più animali malati, il servizio ufficiale ripristina il riconoscimento.

5) Quando i risultati sono positivi, il servizio ufficiale revoca il riconoscimento.

6) Il ripristino dei riconoscimento della zona è subordinato alle condizioni seguenti:

*a)* all'insorgere del focolaio,

— tutti i pesci delle aziende infette sono stati abbattuti e i pesci malati o contaminati sono stati eliminati;

— gli impianti e le attrezzature sono stati disinfettati secondo modalità approvate dal servizio ufficiale;

*b)* una volta eliminato il focolaio, devono essere nuovamente soddisfatti i requisiti previsti nella parte B.

7) La competente autorità centrale comunica alla commissione e agli altri Stati membri la sospensione, il ripristino e la revoca del riconoscimento delle zone.

II. Zone litoranee per i pesci (colonna 2 degli elenchi I e II dell'allegato *A*).

A. Una zona litoranea è costituita da una parte della costa o delle acque marine o dell'estuario la quale è geograficamente ben delimitata e rappresenta una situazione idrologico omogeneo.

B. *Concessione del riconoscimento.*

Per poter essere riconosciuto per i pesci, una zona litoranea deve soddisfare i requisiti fissati per le zone continentali nel punto 1.B.

C. *Mantenimento del riconoscimento.*

Il riconoscimento di una zona litoranea è mantenuto se vengono soddisfatti requisiti uguali a quelli previsti nel punto I.C.

D. *Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento.*

Le norme relative sono identiche a quelle previste nel punto I.D.

III. Zone litoranee per i molluschi (colonna 2 degli elenchi I e II dell'allegato *A)*.

A. Una zona litanea deve rispondere alla definizione stabilita al punto II.A.

B. *Concessione del riconoscimento.*

Per poter essere riconosciuta, una zona litoranea deve soddisfare i requisiti seguenti:

1) Da almeno due anni non devono essere state osservate nei molluschi manifestazioni cliniche o altre manifestazioni della presenza di malattie di cui all'allegato *A*, colonna 1 degli elenchi I e II.

2) Tutte le aziende della zona litoranea devono essere poste sotto sorveglianza del servizio ufficiale. Visite di controllo sanitario devono essere state effettuate con una periodicità adeguata allo sviluppo degli agenti patogeni in questione.

Tale controllo deve comprendere almeno un prelievo di campioni che sono stati spediti con la massima sollecitudine al laboratorio riconosciuto per la ricerca degli agenti patogeni in questione.

3) Se non esiste alcuna azienda nella zona litoranea, il servizio ufficiale deve far eseguire, conformemente al punto 2), il controllo sanitario dei molluschi con una periodicità adeguata allo sviluppo degli agenti patogeni in questione. Tuttavia se esami faunistici approfonditi mostrano che non esistono, in questa zona, molluschi appartenenti alle specie sensibili, vettori o portatrici, il servizio ufficiale può riconoscere la zona prima di qualsiasi introduzione di molluschi.

4) Gli esami di laboratorio eseguiti sui molluschi prelevati nel corso delle visite di controllo sanitario devono aver dato risultati negativi per quanto concerne gli agenti patogeni in questione.

Per le zone che dispongono di una documentazione cronologica attestante l'assenza delle malattie di cui all'allegato *A*, colonna 1 degli elenchi I e II, si deve tener conto di questi elementi ai fini della concessione del riconoscimento.

C. *Mantenimento del riconoscimento.*

Il riconoscimento è mantenuto alle condizioni seguenti:

1) I molluschi immessi nella zona litoranea devono provenire da un'altra zona litoranea riconosciuta o da un'azienda riconosciuta in una zona non riconosciuta.

2) Ogni azienda deve essere sottoposta ad una visita di controllo sanitario, conformemente al punto B.2), con una periodicità adeguata allo sviluppo degli agenti patogeni in questione.

3) Gli esami di laboratorio eseguiti nel corso delle visite di controllo sanitario devono aver dato risultati negativi per quanto riguarda la presenza degli agenti delle malattie di cui all'allegato *A*, colonna 1 degli elenchi I e II.

4) I gestori delle aziende o coloro che sono responsabili dell'introduzione dei molluschi devono tenere un registro nel quale annotano tutte le informazioni necessarie per il controllo costante delle condizioni sanitarie dei molluschi.

D. *Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento.*

1) Qualsiasi caso di mortalità o qualsiasi sintomo che possono fare sospettare la presenza nei molluschi di una malattia di cui all'alle-

gato *A*, colonna 1 degli elenchi I e II devono essere dichiarati con la massima sollecitudine al servizio ufficiale che sospende immediatamente il riconoscimento della zona.

2) Un campione di molluschi malati deve essere inviato al laboratorio riconoscimento per la ricerca degli agenti patogeni in questione.

I risultati delle analisi devono essere comunicati immediatamente al servizio ufficiale.

3) Se i risultati sono negativi per quanto riguarda gli agenti patogeni in questione, pur essendo positivi per un'altra eziologia, il riconoscimento è mantenuto.

4) Tuttavia, se non si può formulare una diagnosi, viene effettuata una nuova visita di controllo sanitario nei quindici giorni successivi al primo campionamento e si procede al prelievo di un numero sufficiente di molluschi malati che vengono inviati al laboratorio riconosciuto per la ricerca degli agenti patogeni in questione. Se i risultati sono nuovamente negativi o se non vi sono moluschi malati, il servizio ufficiale ripristina il riconoscimento.

5) Quando i risultati sono positivi, il servizio ufficiale revoca il riconoscimento.

6) Il ripristino del riconoscimento della zona è subordinato alle condizioni seguenti:

*a)* all'insorgere del focolaio:

— i molluschi malati o contaminati sono stati eliminati;

— gli impianti e le attrezzature sono stati disinfettati secondo modalità approvate dal servizio ufficiale;

*b)* dopo l'eliminazione del focolaio, devono essere nuovamente soddisfatti i requisiti previsti al punto B.

7) La competente autorità centrale comunica alla Commissione e agli altri Stati membri la sospensione, il ripristino e la revoca del riconoscimento di zone».

«ALLEGATO C

AZIENDE RICONOSCIUTE IN UNA ZONA NON RICONOSCIUTA

I. Aziende continentali, per i pesci (colonna 2 degli elenchi I e II dell'allegato A).

A. *Concessione del riconoscimento.*

Per poter essere riconosciuta, un'azienda deve possedere i requisiti seguenti:

1) deve essere alimentata con acque sorgive o di pozzo;

2) a valle dell'azienda deve esistere un ostacolo naturale o artificiale che impedisca la risalita dei pesci anadromi;

3) deve rispondere ai requisiti pertinenti previsti nell'allegato *B*, punto I.B.

B. *Mantenimento del riconoscimento.*

Il riconoscimento è mantenuto se vengono rispettate le condizioni stabilite nell'allegato *B*, punto I.C.

Tuttavia, i prelievi di pesci devono essere effettuati ogni anno.

C. *Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento.*

Si applicano le disposizioni dell'allegato B, punto I.D.

II. Aziende litoranee, per pesci (colonna 2 degli elenchi I e II dell'allegato *A)*.

A. *Concessione del riconoscimento.*

Per poter essere riconosciuta, un'azienda deve soddisfare i requisiti seguenti:

1) deve rifornirsi d'acqua con un sistema comprendente un impianto in grado di distruggere gli agenti delle malattie di cui all'allegato *A*, colonna 1 degli elenchi I e II;

2) deve rispondere, mutatis mutandis, ai requisiti previsti per il riconoscimento all'allegato *B*, punto II.B.

B. *Mantenimento del riconoscimento.*

Il mantenimento del riconoscimento è subordinato, mutatis mutandis, al rispetto delle condizioni previste all'allegato *B*, punto II.C.

C. *Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento.*

Si applicano, mutatis mutandis, le regole previste all'allegato *B*, punto II.D.

III. Aziende litoranee, per i molluschi (colonna 2 degli elenchi I e II dell'allegato *A)*.

A. *Concessione del riconoscimento.*

Pe poter essere riconosciuta un'azienda deve soddisfare i requisiti seguenti:

1) deve rifornirsi d'acqua con un sistema comprendente un impianto in grado di distruggere gli agenti delle malattie di cui all'allegato *A*, colonna 1 degli elenchi I e II;

2) deve rispondere, mutatis mutandis, ai requisiti previsti all'allegato *B*, punto III.B.1), 2) e 4).

B. *Mantenimento del riconoscimento.*

Il mantenimento del riconoscimento è subordinato, mutatis mutandis, al rispetto delle condizioni previste all'allegato *B*, punto III.C.1), 2), 3) e 4).

C. *Sospensione, ripristino e revoca del riconoscimento.*

Si applicano, mutatis mutandis, le regole previste all'allegato B, punto III.D».

*Nota all'art. 10:*

— Per il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 555, ved. note alle premesse. L'art. 3, comma 1, lettera *c)*, così recita:

«1. Gli animali d'acquacoltura possono essere immessi sul mercato se soddisfano i requisiti generali:

*a)-b) (omissis).*

*c)* non provengono da un'azienda oggetto di un divieto per motivi di polizia sanitaria e non sono venuti a contatto di animali di tali aziende».

*Nota all'art. 11:*

— La decisione 19 novembre 1992, n. 92/532/CEE è pubblicata in GUCE n. L 337 del 21 novembre 1992.

*Nota all'art. 14:*

— Per il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 555, ved. note alle premesse.

*Nota all'art. 17:*

— L'ordinanza 2 settembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 247 del 21 ottobre 1996, reca misure di lotta contro la setticemia emorragica virale e necrosi ematopoietica infettiva dei pesci.

**97G0301**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1997.

**Nomine a componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed in particolare l'art. 7;

Visto il proprio decreto in data 23 maggio 1995, con il quale sono stati chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato;

Considerato che la Confederazione italiana servizi pubblici locali, ai sensi dell'art. 7, comma secondo,

della legge 30 dicembre 1986, n. 936, ha chiesto la sostituzione del rappresentante delle imprese del settore servizi, sig. Enrico Testa, e che, pertanto, occorre provvedere alla nomina del nuovo rappresentante, designato dalla predetta confederazione dott. Franco Dorigoni;

Considerato che il Consiglio nazionale dei chimici ed il consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, ai sensi del suddetto art. 7, comma secondo, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, hanno chiesto la sostituzione dei rappresentanti degli ordini professionali, dott. Emanuele Rampino e dottor Giandomenico Alberati, e che, pertanto, occorre provvedere alla nomina dei nuovi rappresentanti, designati dalle predette associazioni, prof. Alberto Girelli e dott. Maurizio Pirazzoli;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 22 maggio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consigli dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Franco Dorigoni è nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza delle imprese settore servizi, in sostituzione del sig. Enrico Testa.

Il prof. Alberto Girelli e dott. Maurizio Pirazzoli sono nominati componenti del predetto Consiglio in rappresentanza degli ordini professionali, in sostituzione del dott. Emanuele Rampino e del dott. Giandomenico Alberati.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

*Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1997*
*Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 204*

**97A6383**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 giugno 1997.

**Determinazione del contingente del personale addetto all'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 31 dicembre 1996,n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto, in particolare, l'art. 33, comma 1, della stessa legge n. 675/1996, concernente la composizione dell'ufficio del Garante, che prevede che il contingente di personale addetto all'ufficio del Garante è determinato in misura non superiore a quarantacinque unità;

Vista la proposta formulata dal Garante per la protezione dei dati personali in data 28 maggio 1997;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente del personale adetto all'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali è determinato in misura pari a quarantacinque unità, articolate in base alle figure o livelli indicati nel prospetto allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1997

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
PRODI

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

*Il Ministro per la funzione pubblica*
BASSANINI

*Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1997*
*Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 205*

---

PROSPETTO

Art. 1

*Contingente di personale addetto all'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali*

| Figura o qualifica | Unità |
|---|---|
| Dirigente generale o equiparato | 1 |
| Dirigente o equiparato | 7 |
| Qualifica funzionale del IX livello | 6 |
| Qualifiche funzionali dell'VIII livello | 7 |
| Qualifiche funzionali del VII livello | 8 |
| Qualifiche funzionali del VI livello | 7 |
| Qualifiche funzionali del V livello | 3 |
| Qualifiche funzionali del IV livello | 6 |
| Totale | 45 |

**97A6336**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 luglio 1997.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Sassari.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Sardegna ha comunicato il mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Sassari nei giorni 20 e 21 giugno 1997 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Sassari è accertato nei giorni 20 e 21 giugno 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1997

*Il direttore generale:* ROMANO

**97A6159**

DECRETO 26 luglio 1997.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici finanziari di Roma.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per il Lazio ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro atti pubblici, dell'ufficio del registro atti privati, dell'ufficio del registro successioni e atti giudiziari, dell'ufficio del registro bollo, radio e assicurazioni, dell'ufficio del registro demanio, dell'ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma in data 28 giugno 1997 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro atti pubblici, dell'ufficio del registro atti privati, dell'ufficio del registro successioni e atti giudiziari, dell'ufficio del registro bollo, radio e assicurazioni, dell'ufficio del registro demanio, dell'ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma è accertato in data 28 giugno 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1997

*Il direttore generale:* ROMANO

**97A6160**

DECRETO 26 luglio 1997.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del 1° ufficio I.V.A. di Bologna.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per l'Emilia-Romagna ha comunicato l'irregolare funzionamento del 1° ufficio I.V.A. di Bologna nel periodo dal 27 al 30 giugno 1997 a causa di esigenze operative connesse all'attivazione degli uffici delle entrate, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento del 1° ufficio I.V.A. di Bologna è accertato nel periodo dal 27 al 30 giugno 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1997

*Il direttore generale:* ROMANO

**97A6161**

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 agosto 1997.

**Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantatre e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 31 luglio 1997.**

### IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997;

Visti i propri decreti del 23 luglio 1997, che hanno disposto per il 31 luglio 1997 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantatre e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 5 dicembre 1996 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 luglio 1997;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 31 luglio 1997 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 luglio 1997 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 98,43 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 96,83 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 94,00 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, ammonta a L. 126.660.369.500 per i buoni a novantadue giorni con scadenza 31 ottobre 1997; quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1998 ammonta a L. 348.569.733.500 per i titoli a centottantatre giorni con scadenza 30 gennaio 1998 e a L. 658.304.935.000 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 31 luglio 1998.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 98,08 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 96,15 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 92,75 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1997

p. *Il direttore generale:* LA VIA

97A6442

DECRETO 6 agosto 1997.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.**

### IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 31 luglio 1997 è pari a 45.932 miliardi;

Decreta:

Per il 14 agosto 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 14 novembre 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

In relazione all'attuale situazione di mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 5 dicembre 1996 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 11 agosto 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 5 dicembre 1996.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1997

p. *Il direttore generale:* LA VIA

**97A6439**

---

DECRETO 6 agosto 1997.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantasei giorni.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 31 luglio 1997 è pari a 45.932 miliardi;

Decreta:

Per il 14 agosto 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantasei giorni con scadenza il 16 febbraio 1998 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1998.

In relazione all'attuale situazione di mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 5 dicembre 1996 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 11 agosto 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 5 dicembre 1996.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1997

p. *Il direttore generale:* LA VIA

**97A6440**

---

DECRETO 6 agosto 1997.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 31 luglio 1997 è pari a 45.932 miliardi;

Decreta:

Per il 14 agosto 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 14 agosto 1998 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1998.

In relazione all'attuale situazione di mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 5 dicembre 1996 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 11 agosto 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 5 dicembre 1996.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1997

p. *Il direttore generale:* LA VIA

**97A6441**

## MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 30 luglio 1997.

**Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro».**

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1970 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1992 con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere alcune modifiche del disciplinare di produzione sopra citato;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» formulati dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 27 maggio 1997;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro», in conformità della proposta formulata dal citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1970 è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1997.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1997, i vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del disciplinare di produzione nel testo modificato sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro», entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione nel testo modificato e fino a tre anni a partire dalla data della sua entrata in vigore, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» i vigneti già iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2 del disciplinare di produzione, purché esse non superino del 5% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei detti vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dall'albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 del disciplinare di produzione nel testo modificato, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 4.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.

Roma, 30 luglio 1997

*Il dirigente:* ADINOLFI

---

ALLEGATO

*Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro»*

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» è riservata ai vini frizzanti rosso e rosato che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» è riservata al vino frizzante ottenuto dalle uve di vitigni, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Modena, provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Lambrusco Grasparossa: min 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri Lambruschi, Fortana (localmente detta «uva d'oro»), e Malbo Gentile, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione del vino a d.o.c. «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Fiorano, Formigine, Maranello, Marano sul Panaro, Prignano sul Secchia, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Sassuolo, Vignola, San Cesario sul Panaro, tutti in provincia di Modena, e parte del territorio amministrativo del comune di Modena.

Tale zona è così delimitata: partendo da località C. del Galletto sulla linea di confine tra le province di Modena e Bologna la delimitazione segue detto confine provinciale prima in direzione est e poi sud fino a raggiungere la località C. la Colomba: Da C. la Colomba, con tracciato rettilineo in direzione nord-ovest, raggiunge Marano sul Panaro e successivamente Rodiano seguendo la strada che tocca C. Piano e Piastrello. Da questo punto la linea di delimitazione si dirige verso la località Casinetto per raggiungere in località «La Selva» l'estremo punto meridionale del confine comunale di Castelvetro. Segue per breve tratto detto confine comunale che abbandona poi nei pressi

della quota 383 per proseguire, con direzione rettilinea verso ovest, fino al torrente Traino a sud della quota 277. Da tale punto la linea di delimitazione segue i tratti meridionali dei confini comunali di Maranello, Fiorano e Sassuolo, toccando le località Guardiola, Montelungo, C. Tripoli, Marzola, e successivamente segue il confine orientale e meridionale del comune di Prignano sulla Secchia fino alla località Alevara. Dalla località Alevara raggiunge, con andamento rettilineo verso nord-ovest, la località «La Quercia» e quindi il corso del torrente Pescarola fino al fiume Secchia. Discende il corso del fiume Secchia seguendo il confine provinciale tra Modena e Reggio Emilia fino ad incontrare la strada ferrata delle Ferrovie dello Stato nei pressi di Marzaglia. Abbandonato il sopradetto confine provinciale, la linea di delimitazione segue prima la strada ferrata delle Ferrovie dello Stato e poi l'autostrada del Sole fino ad incrociare il torrente Cerca subito dopo aver superato la strada statale n. 12. Da questo punto piega per breve tratto verso nord, seguendo il corso del torrente Cerca, e successivamente verso est seguendo la strada comunale che porta a Vaciglio toccando C. Conigliani, C. Peschiera. Da Vaciglio segue la strada che passando per C. Righetti, C. Pini, C. Mariani giunge al torrente Tiepido nei pressi di C. Nava. Discende detto torrente fino a S. Damaso e piegando verso est la linea di delimitazine segue la strada che passando per C. Mari e C. Vaccari raggiunge il fiume Panaro nei pressi di Colonia. Discende il corso del Panaro fino alla località Usiglio e da qui seguendo il confine comunale tra Nonantola e Castelfranco Emilia, raggiunge la località C. del Galletto.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a d.o.c. «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa la sola irrigazione di soccorso, per non più di due volte all'anno prima dell'invaiatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a d.o.c. «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» non deve essere superiore alle 18 tonnellate per ettaro in coltura specializzata o in coltura promiscua rapportata a specializzata. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purchè la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le uve, prodotte nell'ambito aziendale, destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a d.o.c. «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 9,5% vol.

Art .5.

Nella vinificazione ed elaborazione dei vini a d.o.c. «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, leali e costanti, comprese quelle che riguradano la tradizionale rifermentazione, indispensabili a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Le operazioni di vinificazione ed elaborazione devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'ambito del territorio della provincia di Modena. È in facoltà del Ministero per le risorse agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, consentire che le eventuali operazioni di vinificazione ed elaborazione siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle province di Reggio Emilia, Parma e Bologna, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate producano - da almeno dieci anni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 — «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» utilizzando mosti e vini provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare.

La dolcificazione deve effettuarsi con mosti d'uva, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve di vigneti iscritti all'albo o all'elenco delle vigne atte alla produzione dei vini a d.o.c. «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» prodotti nella zona delimitata dal precedente art. 3 o con mosto concentrato rettificato. L'arricchimento, quando consentito, può essere effettuato con l'impiego di mosto concentrato rettificato o, in alternativa, con mosto di uve concentrato ottenuto dalle uve di vigneti delle varietà Lambrusco prodotte in provincia di Modena, iscritti all'albo o all'elenco delle vigne.

Il mosto concentrato e/o il mosto concentrato rettificato proveniente da uve non destinate alla produzione del vino a d.o.c. «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» aggiunti nell'arricchimento e nella dolcificazione dovranno sostituire un'eguale quantità di vino a d.o.c. «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro». La presa di spuma, nell'arco dell'intera annata, deve effettuarsi con mosti di uve, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve atte alla produzione del vino a d.o.c. «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» o con mosto concentrato rettificato, anche su prodotti arricchiti.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» rosso frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosso rubino con orli violacei;

odore: spiccatamente vinoso e particolarmente profumato;

sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce, di corpo fresco, sapido e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;

«Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» rosato frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosato più o meno intenso;

odore: gradevole, fruttato, caratteristico;

sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce, fresco, sapido ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;

È in facoltà del Ministero per le risorse agricole - Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

In considerazione della consolidata tradizione è consentita la commercializzazione di vino, avente un residuo zuccherino minimo di 5 grammi per litro, necessario alla successiva fermentazione naturale in bottiglia, con la d.o.c. «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» purché detto prodotto sia confezionato in contenitori non a tenuta di pressione di capacità da 10 a 60 litri.

Nella presentazione dei vini a d.o.c. «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» è obbligatorio il riferimento al colore rosato e la locuzione di: secco o asciutto con contenuto in zuccheri da 0 a 15 g/litro; abboccato o semisecco con contenuto in zuccheri da 10 a 30 g/litro; amabile con contenuto in zuccheri da 25 a 55 g/litro; dolce con contenuto in zuccheri non inferiore a 50 g/litro.

Art. 7.

Il vino a denominazione di origine controllata «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro» tipologia frizzante deve essere confezionato in idonee bottiglie di vetro aventi la capacità litri 0,200, litri 0,375, litri 0,750, litri 1,500.

Sono consentiti i tipi di chiusura ammessi per i vini frizzanti, compresa la chiusura con tappo a fungo ancorato tradizionalmente utilizzato nella zona con eventuale capsula di altezza non superiore a 7 cm, esclusi il tappo a corona ed il tappo a vite. L'utilizzo del tappo a vite e del tappo a corona ammesso solamente nel confezionamento di contenitori aventi la capacità di litri 0,200 e litri 0,375, litri 1,500.

**97A6324**

---

DECRETO 31 luglio 1997.

**Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce».**

## IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1970 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Lambrusco Salamino di Santa Croce» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1980 ed il decreto ministeriale 21 ottobre 1992 con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere alcune modifiche del disciplinare di produzione sopra citato;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce» formulati dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 27 maggio 1997;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce», in conformità della proposta formulata dal citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1970 è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1997.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1997, i vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce» provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del disciplinare di produzione nel testo modificato sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Lambrusco Salamino di Santa Croce», entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione nel testo modificato e fino a tre anni a partire dalla data della sua entrata in vigore, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce» i vigneti già iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce» in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2 del disciplinare di produzione, purché esse non superino del 5% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei detti vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dall'albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 del disciplinare di produzione nel testo modificato, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 4.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.

Roma, 31 luglio 1997

*Il dirigente:* ADINOLFI

ALLEGATO

*Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce»*

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce» è riservata ai vini frizzanti rosso e rosato che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce» è riservata al vino frizzante ottenuto dalle uve di vitigni, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Modena, provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Lambrusco Salamino: minimo 90%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri Lambruschi, Ancellotta e Fortana (localmente detta «uva d'oro»), da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%.

Art. 3.

La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Medolla, Mirandola, Novi, S. Felice sul Panaro, S. Possidonio, tutti in provincia di Modena, e parte del territorio amministrativo dei comuni di Campogalliano, Camposanto, Carpi, Finale Emilia, Modena e Soliera, tutti in provincia di Modena.

Tale zona è così delimitata: partendo da Camposanto la linea di delimitazione segue prima verso est e poi verso nord il confine comunale fra Finale E. e Camposanto, fino ad incrociare, in località C. Luogo Bartolotta, lo scolo Vallicella, e dopo averlo seguito per breve tratto, lo abbandona in zona C. Arbarella per dirigersi a nord verso C. Marchetta ed il canale Diversivo, che raggiunge in località Vettora Benatti. Segue il canale Diversivo fino in zona la Galleria, da dove imbocca la strada che porta al ponte S. Pellegrino. Piega poi verso ovest toccando C. S. Maria, il Rosario, la Zerbina e, in località Case Matte, assume direzione nord fino alla stazione di Mirandola. Da tale punto percorre la strada che passando per Cividale, la periferia di Mirandola e la Marchesa, giunge al ponte della Rovere, da dove, piegando verso nord, dopo località Rosa Giovanna, prende a fiancheggiare il Bosco Monastico. Tocca i fondi di C. Bruschi e C. Bonomi, percorre la strada che, passato il Dugale di S. Caterina e la località Casella, giunge sul confine provinciale di Modena Mantova in prossimità di Chiavica Rotta. Da questo punto la linea di delimitazione segue verso occidente il confine provinciale Modena-Mantova e Modena-Reggio fino alla località la Fornace abbandona poi il confine provinciale e dopo aver seguito il cavo Lama, le località di C. Marchi, C. Bulgarelli, C. Federzoni, dopo aver toccato Ganaceto prosegue verso nord sulla statale romana fino alla stazione di Soliera: da qui proseguendo verso nord tocca le località Campori, C. Benvenuti, Limidi, segue, via Scuola fino a C. Boni, da qui piega verso est fino a C. Martinelli per riprendere poi direzione nord e in località Viazza, all'incrocio con il confine comunale fra Carpi e Soliera, segue tale limite amministrativo verso sud est, toccando le località Scaletto, C. Rossi, C. S. Agata, C. Barbieri, fino a raggiungere il fiume Secchia e proseguire lungo questo verso nord, fino al confine di Cavezzo fino in prossimità di C. Trentini, verso est prende poi a seguito il confine comunale fra Cavezzo e S. Prospero fino in località la «Bassa». Da questo punto la linea di delimitazione segue, in direzione est la strada che — prima lungo il confine comunale tra Medolla e S. Prospero attraverso le località C. Cantarelli e C. Tusini, e poi per le località Madonna del Bosco — la Marchesa e Balboni, raggiunge Camposanto.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a d.o.c. «Lambrusco Salamino di Santa Croce» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa la sola irrigazione di soccorso, per non più di due volte all'anno prima dell'invaiatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a d.o.c. «Lambrusco Salamino di Santa Croce» non deve essere superiore alle 19 tonnellate per ettaro in coltura specializzata o in coltura promiscua rapportata a specializzata. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le uve, prodotte nell'ambito aziendale, destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a d.o.c. «Lambrusco Salamino di Santa Croce» un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 9,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione ed elaborazione dei vini a d.o.c. «Lambrusco Salamino di Santa Croce» sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, leali e costanti, comprese quelle che riguardano la tradizionale rifermentazione, indispensabili a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Le operazioni di vinificazione ed elaborazione devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'ambito del territorio della provincia di Modena. È in facoltà del Ministero per le risorse agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, consentire che le eventuali operazioni di vinificazione ed elaborazione siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle province di Reggio Emilia, Parma e Bologna, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate producano -- da almeno dieci anni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 — «Lambrusco Salamino di Santa Croce» utilizzando mosti e vini provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare.

La dolcificazione deve effettuarsi con mosti d'uva, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve di vigneti iscritti all'albo o all'elenco delle vigne atte alla produzione dei vini a d.o.c. «Lambrusco Salamino di Santa Croce» prodotti nella zona delimitata dal precedente art. 3 o con mosto concentrato rettificato. L'arricchimento, quando consentito, puo essere effettuato con l'impiego di mosto concentrato rettificato o, in alternativa, con mosto di uve concentrato ottenuto dalle uve di vigneti delle varietà Lambrusco prodotte in provincia di Modena, iscritti all'albo o all'elenco delle vigne.

Il mosto concentrato e/o il mosto concentrato rettificato provenienti da uve non destinate alla produzione dei vini a d.o.c. «Lambrusco Salamino di Santa Croce» aggiunti nell'arricchimento e nella dolcificazione dovranno sostituire un'eguale quantità di vino d.o.c. «Lambrusco Salamino di Santa Croce».

La presa di spuma, nell'arco dell'intera annata, deve effettuarsi con mosti di uve, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve atte alla produzione dei vini a d.o.c. «Lambrusco Salamino di Santa Croce» o con mosto concentrato rettificato, anche su prodotti arricchiti.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Lambrusco Salamino di Santa Croce» rosso frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosso rubino di varia intensità;

odore: vinoso, intenso con caratteristico profumo fruttato;

sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce, di corpo fresco, sapido e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 6,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;

«Lambrusco Salamino di Santa Croce» rosato frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosato più o meno intenso;

odore: gradevole, fruttato, caratteristico;

sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce, fresco, sapido ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 6,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;

È in facoltà del Ministero per le risorse agricole - Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

In considerazione della consolidata tradizione è consentita la commercializzazione di vino, avente un residuo zuccherino minimo di 5 grammi per litro, necessario alla successiva fermentazione naturale in bottiglia, con la d.o.c. «Lambrusco Salamino di Santa Croce» purché detto prodotto sia confezionato in contenitori non a tenuta di pressione di capacità da 10 a 60 litri.

Nella presentazione dei vini a d.o.c. «Lambrusco Salamino di Santa Croce» è obbligatorio il riferimento al colore rosato e la locuzione di: secco o asciutto con contenuto in zuccheri da 0 a 15 g/litro; abboccato o semisecco con contenuto in zuccheri da 10 a 30 g/litro; amabile con contenuto in zuccheri da 25 a 55 g/litro; dolce con contenuto in zuccheri non inferiore a 50 g/litro.

Art. 7.

Il vino a denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce» deve essere confezionato in idonee bottiglie di vetro, aventi la capacità di litri 0,200, litri 0,375, litri 0,750, litri 1,500, fatta salva la deroga di cui all'art. 6.

Sono consentiti i tipi di chiusura ammessi per i vini frizzanti, compresa la chiusura con tappo a fungo ancorato tradizionalmente utilizzato nella zona con eventuale capsula di altezza non superiore a 7 cm, esclusi il tappo a corona ed il tappo a vite.

L'utilizzo del tappo a vite e del tappo a corona è ammesso solamente nel confezionamento di contenitori aventi la capacità di litri 0,200, litri 0,375, litri 1,500.

**97A6325**

---

DECRETO 1° agosto 1997.

**Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara».**

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1970 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Lambrusco di Sorbara» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1992 con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere alcune modifiche del disciplinare di produzione sopra citato;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara» formulati dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 26 maggio 1997;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara», in conformità della proposta formulata dal citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1970 è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1997.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1997, i vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara» provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del disciplinare di produzione nel testo modificato sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Lambrusco di Sorbara», entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione nel testo modificato e fino a tre anni a partire dalla data della sua entrata in vigore, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Lambru-

sco di Sorbara» i vigneti già iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara» in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2 del disciplinare di produzione, purché esse non superino del 5% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei detti vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dall'albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 del disciplinare di produzione nel testo modificato, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 4.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.

Roma, 1° agosto 1997

*Il dirigente:* ADINOLFI

---

ALLEGATO

*Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara»*

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara» è riservata ai vini frizzanti rosso e rosato che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara» è riservata al vino frizzante ottenuto dalle uve di vitigni, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Modena, provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Lambrusco di Sorbara: minimo 60%

Lambrusco Salamino: massimo 40%.

Art. 3.

La zona di produzione del vino a d.o.c. «Lambrusco di Sorbara» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Bastiglia, Bomporto, Nonantola, Ravarino, San Prospero, tutti in provincia di Modena, e parte del territorio amministrativo dei comuni di Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Modena, Soliera, San Cesario sul Panaro, tutti in provincia di Modena.

Tale zona è così delimitata:

da una linea che partendo da località C. del Galletto che si trova sul confine tra la provincia di Modena e di Bologna, in frazione Redù, segue il detto confine fino al paese di Camposanto imbocca la strada provinciale per Cavezzo e dopo avere toccato le località di Balboni, La Marchesa, Madonna del Bosco e seguito il confine tra tra i comuni di San Prospero e Medolla, toccando le località C. Tusini, C. Canaterelli - arriva in località «la Bassa» - estremo limite settentrionale del comune di San Prospero: qui la linea abbandona la strada provinciale e seguendo i confini fra i comuni di San Prospero e Cavezzo, raggiunge le località Villa di Motta, segue la riva sinistra del fiume Secchia fino in località le Caselle, indi piega a sud lungo la via delle Caselle arriva fino a Palazzo delle Lame, piega poi a est seguendo la strada che da Palazzo delle Lame arriva a C. Serraglio, quindi ripiega verso verso sud seguendo la strada del Cavetto fino a Viazza e prosegue oltre fino a C. Martinelli, di qui ripiega ancora verso ovest, fino a C. della Volta per riprendere di nuovo in direzione sud passando per via Scuola fino a raggiungere la provinciale Carpi s.s. Abetone-Brennero, prende poi ripiegando ad ovest la prima strada che con direzione sud conduce fino alla stazione di Soliera ed indi a Ganaceto, da qui dopo aver toccato le località C. Federzoni, C. Bulgarelli, C. Marchi, segue il cavo Lama fino al confine provinciale che reggiunge in zona Fornace. Da qui la delimitazione coincide con il confine tra le province di Modena e Reggio Emilia, che costituisce il limite occidentale della zona tipica di produzione del vino d.o.c. «Lambrusco di Sorbara» fino in località Marzaglia.

Abbandonato il sopradetto confine provinciale la linea di delimitazione segue prima la strada ferrata delle Ferrovie dello Stato e poi l'autostrada del Sole fino ad incrociare il torrente Cerca subito dopo aver superato la strada statale n. 12.

Da questo punto piega per breve tratto verso nord, seguendo il corso del torrente Cerca e successivamente verso est seguendo la strada comunale che porta a Vaciglio toccando C. Conigliani e C. Peschiera.

Da Vaciglio segue la strada che passando per C. Righetti, C. Pini, C. Mariani, giunge al torrente Tiepido nei pressi di C. Nava. Discende detto torrente fino a S. Damaso e piegando verso est la linea di delimitazione segue la strada che passando per C. Mari e C. Vaccari raggiunge il fiume Panaro nei pressi di Colonia.

Discende il corso del Panaro fino alla località Ponte di S. Ambrogio e da qui, partendo dalla via Emilia, segue il tragitto della via Mavora fino a raggiungere il confine comunale tra Nonantola e Castelfranco Emilia e, seguendo il confine medesimo, raggiunge la località C. del Galletto.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a d.o.c. «Lambrusco di Sorbara» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa la sola irrigazione di soccorso, per non più di due volte all'anno prima dell'invaiatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a d.o.c. «Lambrusco di Sorbara» non deve essere superiore alle 18 tonnellate per ettaro in coltura specializzata o in coltura promiscua rapportata a specializzata. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le uve, prodotte nell'ambito aziendale, destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a d.o.c. «Lambrusco di Sorbara» un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 9,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione ed elaborazione dei vini a d.o.c. «Lambrusco di Sorbara» sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, leali e costanti, comprese quelle che riguardano la tradizionale rifermentazione, indispensabili a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Le operazioni di vinificazione ed elaborazione devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'ambito del territorio della provincia di Modena.

È in facoltà del Ministero per le risorse agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, consentire che le eventuali operazioni di vinificazione ed elaborazione siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle province di Reggio Emilia, Parma e Bologna, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate producano — da almeno dieci anni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 — «Lambrusco di Sorbara» utilizzando mosti e vini provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare.

La dolcificazione deve effettuarsi con mosti d'uva, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve di vigneti iscritti all'albo o all'elenco delle vigne atte alla produzione dei vini a d.o.c. «Lambrusco di Sorbara» prodotti nella zona delimitata dal precedente art. 3 o con mosto concentrato rettificato. L'arricchimento, quando consentito, può essere effettuato con l'impiego di mosto concentrato rettificato o, in alternativa, con mosto di uve concentrato ottenuto dalle uve di vigneti delle varietà Lambrusco prodotte in provincia di Modena, iscritti all'albo o all'elenco delle vigne.

Il mosto concentrato e/o il mosto concentrato rettificato proveniente da uve non destinate alla produzione del vino a d.o.c. «Lambrusco di Sorbara» aggiunti nell'arricchimento e nella dolcificazione dovranno sostituire un'eguale quantità di vino a d.o.c. «Lambrusco di Sorbara».

La presa di spuma, nell'arco dell'intera annata, deve effettuarsi con mosti di uve, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve atte alla produzione del vino d.o.c. «Lambrusco di Sorbara» o con mosto concentrato rettificato, anche su prodotti arricchiti.

La resa massima dell'uva uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Lambrusco di Sorbara» rosso frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosso rubino o granato di varia intensità;

odore: gradevole, profumo che ricorda quello della violetta;

sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce, di corpo fresco, sapido e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 6,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;

«Lambrusco di Sorbara» rosato frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosato più o meno intenso;

odore: gradevole, fruttato, caratteristico;

sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce, fresco, sapido ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 6,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

È in facoltà del Ministero per le risorse agricole - Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

In considerazione della consolidata tradizione è consentita la commercializzazione di vino, avente un residuo zuccherino minimo di 5 grammi per litro, necessario alla successiva fermentazione naturale in bottiglia, con la d.o.c. «Lambrusco di Sorbara» purché detto prodotto sia confezionato in contenitori non a tenuta di pressione di capacità da 10 a 60 litri.

Nella presentazione dei vini a d.o.c. «Lambrusco di Sorbara» è obbligatorio il riferimento al colore rosato e la locuzione di: secco o asciutto con contenuto in zuccheri da 0 a 15 g/litro; abboccato o semisecco con contenuto in zuccheri da 10 a 30 g/litro; amabile con contenuto in zuccheri da 25 a 55 g/litro dolce con contenuto in zuccheri non inferiore a 50 g/litro.

Art. 7.

Il vino a denominazione di origine controllata «Lambrusco di Sorbara» deve essere confezionato in idonee bottiglie di vetro, aventi la capacità di litri 0,200, litri 0,375, litri 0,750, fatta salva la deroga di cui all'art. 6.

Sono consentiti i tipi di chiusura ammessi per i vini frizzanti, compresa la chiusura con tappo a fungo ancorato tradizionalmente utilizzato nella zona con eventuale capsula di altezza non superiore a 7 cm, esclusi il tappo a corona ed il tappo a vite. L'utilizzo del tappo a vite e del tappo a corona è ammesso solamente nel confezionamento di contenitori aventi la capacità di litri 0,200, litri 0,375.

**97A6326**

# DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 26 giugno 1997.

**Finanziamento di progetti del Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità.** (Deliberazione n. 104/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988/1990;

Visto il citato comma 1 che autorizza le regioni e province autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con la B.E.I., con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, per il finanziamento di progetti di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95% della spesa ammissibile, secondo le modalità stabilite da ultimo con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità in data 23 settembre 1993;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, recante modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988 per l'approvazione dei progetti di investimento ricompresi nel programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, modificato dall'art. 1 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, che ha fissato i termini entro i quali le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, debbono approvare e presentare al CIPE i progetti del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Vista la circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità in data 10 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994, con la quale vengono indicate le procedure che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, devono seguire per la presentazione della documentazione necessaria ai sensi del sopracitato art. 4 del decreto-legge n. 396/1993, convertito nella legge n. 492/1993;

Vista la propria deliberazione in data 13 ottobre 1989 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1989 - con la quale sono state determinate le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono contrarre nel triennio 1988-1990, nell'ambito degli stanziamenti complessivi previsti dallo stesso art. 20, comma 5, in 3.000 miliardi di lire per il 1988 ed in 3.500 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989 e 1990;

Vista la propria deliberazione in data 3 agosto 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1990, con la quale è stato approvato il programma nazionale straordinario di investimenti in sanità per il triennio 1989-1991;

Viste le istanze presentate in conformità alla sopracitata circolare ed entro i termini di legge dalle regioni Lazio, Marche e Veneto per il finanziamento di alcune opere comprese nel programma nazionale straordinario di edilizia sanitaria;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878 al nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ammessi al finanziamento i progetti delle regioni Lazio, Marche e Veneto di cui all'allegato elenco che fa parte integrante della presente deliberazione.

Restano a carico delle regioni eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote IVA.

Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà alle verifiche di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 26 giugno 1997

*Il Presidente delegato:* CIAMPI

ALLEGATO

| Azienda USL | Progetto | Mutuo a carico dello Stato (*) (in milioni) |
|---|---|---|
| — | — | — |
| *Lazio:* | | |
| Università di Tor Vergata | Realizzazione Università di Tor Vergata di Roma - 1° stralcio | 85.201 |
| *Marche:* | | |
| Azienda USL 2 | Ristrutturazione del Distretto sanitario di Mercatino Conca (Pesaro) | 142 |
| *Veneto:* | | |
| Azienda USL 1 | Completamento RSA per anziani di Cortina D'Ampezzo (Belluno) | 1.650 |
| Azienda USL 7 | Costruzione RSA per anziani - Istituto «Cesana Malanotti» di Vittorio Veneto (Treviso) | 2.446 |
| Azienda USL 18 | Ristrutturazione RSA per anziani I.R.A.S. di S. Bortolo - Rovigo | 2.400 |

(*) Al netto della quota del 5% a carico delle regioni.

*Registrata alla Corte dei conti il 22 luglio 1997*
*Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 252*

**97A6308**

DELIBERAZIONE 26 giugno 1997.

**Assegnazione alla regione Sardegna della quarta quota per l'attuazione del piano di eradicazione della peste suina africana.** (Deliberazione n. 105/97).

## IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la decisione n. 90/217/CEE del Consiglio delle Comunità economiche europee in data 25 aprile 1990 con la quale, tra l'altro, è stato previsto un cofinanziamento comunitario al piano di eradicazione della peste suina africana in Sardegna da attuarsi in cinque anni, nonché sono state dettate delle precise indicazioni per l'attuazione del medesimo;

Considerato che nel mese di luglio 1992 il comitato veterinario permanente della C.E.E. ha espresso parere favorevole in ordine all'attuazione del piano medesimo;

Vista la decisione n. 96/25/CEE della Commissione delle Comunità economiche europee in data 19 dicembre 1995 con la quale è stato approvato il piano di eradicazione della peste suina africana in Sardegna, definendo, altresì, il livello del contributo finanziario della Comunità;

Viste le proprie deliberazioni in data 12 agosto 1992, 10 maggio 1995 e 24 aprile 1996, con le quali è stato assegnato l'importo complessivo di lire 22 miliardi quali quote di finanziamento dei primi tre anni di attuazione del piano anzidetto, il cui costo è stato valutato in 35 miliardi di lire;

Tenuto conto che le quote annuali da erogare nel quinquennio sono state determinate in 9 miliardi di lire per il primo anno, e in lire 6,5 miliardi nei quattro anni successivi;

Vista la proposta del Ministro della sanità, in data 13 maggio 1997, concernente l'assegnazione della quarta quota per il finanziamento del piano pari a lire 6,5 miliardi;

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province utonome di Trento e Bolzano in data 17 aprile 1997;

Delibera:

A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1994 - parte corrente - è assegnata alla regione Sardegna la somma di L. 6.500.000.000 per le finalità indicate in premessa.

Roma 26 giugno 1997

*Il Presidente delegato:* CIAMPI

*Registrata alla Corte dei conti il 22 luglio 1997*
*Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 249*

**97A6304**

DELIBERAZIONE 26 giugno 1997.

**Finanziamento mutui pre-riforma contratti con la Cassa depositi e prestiti.** (Deliberazione n. 106/97).

## IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1987, n. 382, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, recante tra l'altro, norme per l'adozione delle misure necessarie per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri;

Visto l'art. 14, comma 1, del medesimo decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, che prevede che gli oneri di ammortamento dei mutui per la costruzione di opere di edilizia sanitaria prima della riforma, gravino sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente;

Visto, in particolare, il comma 2 del predetto art. 14 del decreto-legge n. 382/1987, convertito con legge n. 456/1987, il quale stabilisce che le rate di ammortamento dei mutui pre-riforma (contratti dagli ex enti

ospedalieri con la Cassa depositi e prestiti) dovute dalle regioni e province autonome, siano imputate direttamente alla Cassa medesima per le relative quote di spettanza;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999 che riporta al capitolo 5941, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, la somma di L. 38.152.000.000.000 relativa al finanziamento del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per l'anno 1997;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 2 maggio 1997, concernente l'assegnazione diretta alla Cassa depositi e prestiti della somma di L. 12.803.729.357 sulla base dei dati acquisiti dalla Cassa stessa, relativi alle quote di ammortamento dei mutui dovuti da ciascuna regione e provincia autonoma per il 1997;

Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha espresso il proprio parere in data 9 giugno 1993, con l'intesa che si intenda reso fino all'estinzione dei mutui stessi;

Delibera:

Per il finanziamento delle rate di ammortamento dei mutui pre-riforma per opere di edilizia sanitaria è assegnata direttamente alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 12.803.729.357, a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1997 - parte corrente.

Detto importo è ripartito secondo le quote afferenti a ciascuna regione e provincia autonoma come da allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 26 giugno 1997

*Il Presidente delegato:* CIAMPI

TABELLA

FONDO SANITARIO NAZIONALE - ANNO 1997 - PARTE CORRENTE AMMORTAMENTO MUTUI PRE-RIFORMA CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.

*Regioni:*

| Regione | | Importo |
|---|---|---|
| Piemonte | L. | 413.725.251 |
| Valle D'Aosta | » | 330.262.422 |
| Lombardia | » | 548.413.500 |
| P.A. Bolzano | » | 85.444.708 |
| P.A. Trento | » | 109.368.982 |
| Veneto | » | 1.316.147.457 |
| Friuli-V. Giulia | » | 160.487.550 |
| Liguria | » | 422.279.634 |
| Emilia Romagna | » | 567.073.321 |
| Toscana | » | 1.033.919.842 |
| Umbria | » | 1.070.352.382 |
| Lazio | » | 1.328.134.749 |
| Marche | » | 804.370.027 |
| Abruzzo | » | 664.416.854 |
| Molise | » | 121.679.324 |
| Campania | » | 1.011.848.121 |
| Puglia | » | 977.702.176 |
| Basilicata | » | 538.267.006 |
| Calabria | » | 987.037.643 |
| Sicilia | » | 211.718.781 |
| Sardegna | » | 101.079.627 |
| Totale ... | L. | 12.803.729.357 |

*Registrata alla Corte dei conti il 22 luglio 1997*
*Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 253*

**97A6309**

---

DELIBERAZIONE 26 giugno 1997.

**Modificazione alla deliberazione per variazione al programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS della regione Calabria e finanziamento dei relativi progetti.** (Deliberazione n. 107/97).

## IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente un programma — per una spesa complessiva di 2.100 miliardi di lire — di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all'AIDS, e le successive moficazioni ed integrazioni, con particolare riguardo agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 24 dicembre 1993, n. 492;

Visto il primo comma dell'art. 3 della predetta legge n. 492/1993 che demanda al CIPE l'approvazione del nuovo programma di interventi per la ripartizione delle quote di finanziamento tra le regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, concernente disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale, e recante, tra l'altro, modificazioni alla procedura prevista dalla citata legge 5 giugno 1990, n. 135, per l'approvazione dei progetti ricompresi nel programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto-legge n. 509/1995, modificato dall'art. 20 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478, che fissa il termine per la predisposizione e l'approvazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei

sopracitati progetti di edilizia per il programma di lotta all'AIDS, nonché il termine per il successivo inoltro al CIPE delle istanze dei relativi finanziamenti;

Considerato che il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478, è decaduto per mancata conversione il 16 novembre 1996;

Visto il decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, convertito dalla legge 17 gennaio 1997, n. 4, che ha fatto salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del citato decreto-legge n. 478/1996;

Vista la propria deliberazione in data 21 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1994, con la quale sono state approvate le modificazioni al programma di interventi per la lotta all'AIDS già approvato con deliberazioni adottate in data 3 agosto 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 1990 e 30 luglio 1991;

Visti i decreti del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro della sanità in data 14 dicembre 1990 e 31 luglio 1991 con i quali sono state rese esecutive le citate deliberazioni del 3 agosto 1990 e 30 luglio 1991;

Visti i decreti dirigenziali del Ministero della sanità in data 16 novembre 1993 e 18 novembre 1995 con i quali sono state erogate anticipazioni a valere sugli importi dei finanziamenti, per i laboratori e per l'edilizia, previsti dalla sopracitata deliberazione del 21 dicembre 1993;

Vista la deliberazione in data 29 gennaio 1996, n. 282, rettificata dalla deliberazione del 2 luglio 1996, n. 3752, e le deliberazioni in data 31 luglio 1996, numeri 4491, 4492, 4493 e 4494, con le quali la regione Calabria ha modificato il proprio programma di interventi per la lotta all'AIDS, ridefinendo i relativi costi nei limiti della spesa prevista dalla citata deliberazione del 21 dicembre 1993;

Considerato che il costo complessivo degli interventi relativi agli spedali di Vibo Valentia e di Reggio Calabria comprende gli importi dei laboratori, in quanto incorporati nei progetti esecutivi degli interventi di edilizia relativi ai reparti;

Vista la relazione del Ministro della sanità, trasmessa con nota n. 100/SCPS/5.6390 del 22 maggio 1997, con la quale si propone al CIPE di approvare il programma di interventi, come rideterminato dalla regione Calabria;

Viste le richieste di finanziamento presentate dalla regione Calabria, ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge n. 509/1995, convertito dalla legge n. 34/1996:

Visto il parere espresso dal Ministero della sanità con la sopracitata nota del 22 maggio 1997;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, al nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera:

1. È approvato, a modifica della tabella allegata alla deliberazione del 21 dicembre 1993 richiamata in premessa,il riallineamento del programma della regione Calabria, relativo ai seguenti interventi urgenti per la lotta all'AIDS, secondo gli importi di seguito indicati:

| | |
|---|---|
| Intervento per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS nel p.o. «Ferrantazzo» d Lamezia Terme (Catanzaro) | L. 10.702.949.150 |
| Intervento per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS negli ospedali riuniti di Reggio Calabria | » 11.632.381.721 |
| Intervento per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS nel p.o. «Iazzolino» di Vibo Valentia | » 10.077.442.480 |
| Intervento per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS nel p.o. «SS. Annunziata» di Cosenza | » 10.332.969.453 |
| Intervento per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS nel p.o. «Pugliese e Ciaccio» di Catanzaro | » 11.956.267.306 |

2. A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135, in relazione al programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS, i progetti anzidetti sono ammessi a finanziamento secondo gli importi di seguito indicati:

| Progetti | Costo complessivo Lire | Mutuo a carico dello Stato Lire |
|---|---|---|
| Intervento per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS nel p.o. «Ferrantazzo» di Lamezia Terme (Catanzaro) | 10.702.949.150 | (*) 7.436.694.051 |
| Intervento per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS negli ospedali riuniti di Reggio Calabria | 11.632.381.721 | (*) 6.975.486.368 |
| Intervento per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS nel p.o. «Iazzolino» di Vibo Valentia | 10.077.442.480 | (*) 6.620.448.771 |
| Intervento per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS nel p.o. «SS. Annunziata» di Cosenza | 10.332.969.453 | (*) 7.179.813.871 |
| Intervento per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS nel p.o. «Pugliese e Ciaccio» di Catanzaro | 11.956.267.306 | 11.956.267.306 |

(*) Al netto delle anticipazioni corrisposte dal Ministero della sanità.

Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà agli adempimenti di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 26 giugno 1997

*Il Presidente delegato:* CIAMPI

*Registrata alla Corte dei conti il 22 luglio 1997*
*Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 250*

**97A6305**

DELIBERAZIONE 26 giugno 1997.

**Ammissione a finanziamento di un progetto del programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.** (Deliberazione n. 108/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente un programma — per una spesa complessiva di 2.100 miliardi di lire — interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all'AIDS, e le successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 24 dicembre 1993, n. 492;

Visto il primo comma dell'art. 3 della predetta legge n. 492/1993 che demanda al CIPE l'approvazione del nuovo programma di interventi per la ripartizione delle quote di finanziamento tra le regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, concernente disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale, e recante, tra l'altro, modificazioni alla procedura prevista dalla citata legge 5 giugno 1990, n. 135, per l'approvazione dei progetti ricompresi nel programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto-legge n. 509/1995, modificato dall'art. 20 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478, che fissa il termine per la predisposizione e l'approvazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei sopracitati progetti di edilizia per il programma di lotta all'AIDS, nonché il termine per il successivo inoltro al CIPE delle istanze dei relativi finanziamenti;

Considerato che il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478, è decaduto per mancata conversione il 16 novembre 1996;

Visto il decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, convertito dalla legge 17 gennaio 1997, n. 4, che ha fatto salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del citato decreto-legge n. 478/1996;

Vista la propria delibera in data 21 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1994, con la quale sono state approvate le modificazioni al programma di interventi per la lotta all'AIDS già approvato con deliberazioni adottate in data 3 agosto 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 1990 e 30 luglio 1991;

Visti i decreti del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro della sanità in data 14 dicembre 1990 e 31 luglio 1991, con i quali sono state rese esecutive le citate deliberazioni del 3 agosto 1990 e 30 luglio 1991;

Visti i decreti dirigenziali del Ministero della sanità in data 16 novembre 1993 e 18 novembre 1995, con i quali sono state erogate anticipazioni a valere sugli importi dei finanziamenti, per i laboratori e per l'edilizia, previsti dalla sopracitata deliberazione del 21 dicembre 1993;

Vista l'istanza di ammissione al finanziamento presentata dall'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge n. 509/1995, convertito dalla legge n. 34/1996, per il progetto relativo alla realizzazione del reparto malattie infettive e del laboratorio di virologia del Policlinico Umberto I di Roma;

Visto il parere espresso dal Ministero della sanità in data 7 ottobre 1996 e la successiva integrazione in data 25 giugno 1997;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, al nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135, in relazione al programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS della regione Lazio, è ammesso a finanziamento il progetto presentato dall'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, relativo alla realizzazione del reparto malattie infettive e del laboratorio di virologia del Policlinico Umberto I di Roma, per un mutuo a carico dello Stato pari a L. 25.089.334.913.

Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà agli adempimenti di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 26 giugno 1997

*Il Presidente delegato:* CIAMPI

*Registrata alla Corte dei conti il 22 luglio 1997*
*Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 254*

**97A6307**

DELIBERAZIONE 26 giugno 1997.

**Ammissione a finanziamento di un progetto del programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS della regione Liguria.** (Deliberazione n. 109/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente un programma — per una spesa complessiva di 2.100 miliardi di lire — di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all'AIDS, e le successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 24 dicembre 1993, n. 492;

Visto il primo comma dell'art. 3 della predetta legge n. 492/1993 che demanda al CIPE l'approvazione del nuovo programma di interventi per la ripartizione delle quote di finanziamento tra le regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, concernente disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale, e recante, tra l'altro, modificazioni alla procedura prevista dalla citata legge 5 giugno 1990, n. 135, per l'approvazione dei progetti ricompresi nel programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto-legge n. 509/1995, modificato dall'art. 20 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478, che fissa il termine per la predisposizione e l'approvazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei sopracitati progetti di edilizia per il programma di lotta all'AIDS, nonché il termine per il successivo inoltro al CIPE delle istanze dei relativi finanziamenti;

Considerato che il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478, è decaduto per mancata conversione il 16 novembre 1996;

Visto il decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, convertito dalla legge 17 gennaio 1997, n. 4, che ha fatto salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del citato decreto-legge n. 478/1996;

Vista la propria delibera in data 21 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1994, con la quale sono state approvate le modificazioni al programma di interventi per la lotta all'AIDS già approvato con deliberazioni adottate in data 3 agosto 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 1990 e 30 luglio 1991;

Visti i decreti del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro della sanità in data 14 dicembre 1990 e 31 luglio 1991 con i quali sono state rese esecutive le citate deliberazioni del 3 agosto 1990 e 30 luglio 1991;

Visti i decreti dirigenziali del Ministero della sanità in data 16 novembre 1993 e 18 novembre 1995 con i quali sono state erogate anticipazioni a valere sugli importi dei finanziamenti, per i laboratori e per l'edilizia, previsti dalla sopracitata deliberazione del 21 dicembre 1993;

Vista l'istanza di ammissione al finanziamento presentata dalla regione Liguria, ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge n. 509/1995, convertito dalla legge n. 34/1996, per il progetto relativo del padiglione AIDS presso l'opedale di Sanremo (Imperia);

Visto il parere espresso dal Ministero della sanità in data 3 ottobre 1996, e la successiva integrazione in data 3 giugno 1997;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, al nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135, in relazione al programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS, è ammesso a finanziamento il progetto presentato dalla regione Liguria, relativo alla realizzazione del padiglione AIDS presso l'ospedale di Sanremo, per un mutuo a carico dello Stato pari a L. 12.956.620.634.

Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà agli adempimenti di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 26 giugno 1997

*Il Presidente delegato:* CIAMPI

*Registrata alla Corte dei conti il 22 luglio 1997*
*Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 251*

**97A6306**

DELIBERAZIONE 26 giugno 1997.

**Modificazione alla delibera CIPE 21 dicembre 1993 per variazione al programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS della regione Veneto e finanziamento dei relativi progetti.** (Deliberazione n. 110/97).

## IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente un programma — per una spesa complessiva di 2.100 miliardi di lire — di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all'AIDS, e le successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 24 dicembre 1993, n. 492;

Visto il primo comma dell'art. 3 della predetta legge n. 492/1993 che demanda al CIPE l'approvazione del nuovo programma di interventi per la ripartizione delle quote di finanziamento tra le regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, concernente disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale, e recante, tra l'altro, modificazioni alla procedura prevista dalla citata legge 5 giugno 1990, n. 135, per l'approvazione dei progetti ricompresi nel programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto-legge n. 509/1995, modificato dall'art. 20 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478, che fissa il termine per la predisposizione e l'approvazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei sopracitati progetti di edilizia per il programma di lotta all'AIDS, nonché il termine per il successivo inoltro al CIPE delle istanze dei relativi finanziamenti;

Considerato che il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478, è decaduto per mancata conversione il 16 novembre 1996;

Visto il decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, convertito dalla legge 17 gennaio 1997, n. 4, che ha fatto salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del citato decreto-legge n. 478/1996;

Vista la propria deliberazione in data 21 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 maggio 1994, con la quale sono state approvate le modificazioni al programma di interventi per la lotta all'AIDS già approvato con deliberazioni adottate in data 3 agosto 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 1990 e 30 luglio 1991;

Visti i decreti del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro della sanità in data 14 dicembre 1990 e 31 luglio 1991, con i quali sono state rese esecutive le citate deliberazioni del 3 agosto 1990 e 30 luglio 1991;

Visti i decreti dirigenziali del Ministero della sanità in data 16 novembre 1993 e 18 novembre 1995, con i quali sono state erogate anticipazioni a valere sugli importi dei finanziamenti, per i laboratori e per l'edilizia, previsti dalla sopracitata deliberazione del 21 dicembre 1993;

Viste le deliberazioni in data 4 giugno 1996, n. 2488 ed in data 6 maggio 1997, n. 1661, con le quali la regione Veneto ha modificato il proprio programma di interventi per la lotta all'AIDS sia per gli interventi di edilizia che per i laboratori, ridefinendo i relativi costi nei limiti della spesa prevista dalla citata deliberazione del 21 dicembre 1993;

Considerato che, per la natura delle opere da realizzarsi, gli interventi relativi ai laboratori riportati al punto 1 della presente deliberazione — ad eccezione di quelli relativi alle sole attrezzature — sono da considerare come interventi di edilizia, per i quali la regione Veneto ha inoltrato le relative richieste di finanziamento;

Vista la relazione del Ministro della sanità, trasmessa con nota n. 100/SCPS/5.17559 del 27 novembre 1996, con la quale si propone al CIPE di approvare il programma di interventi, come rideterminato dalla regione Veneto;

Viste le richieste di finanziamento presentate dalla regione Veneto, ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge n. 509/1995, convertito dalla legge n. 34/1996;

Visto il parere espresso dal Ministero della sanità con la sopracitata nota del 27 novembre 1996, e la successiva integrazione trasmessa con nota del 5 giugno 1997, n. 100.SCPS.5/7165;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, al nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera:

1. È approvato, a modifica della tabella allegata alla deliberazione del 21 dicembre 1993, richiamata in premessa, il riallineamento del programma della regione Veneto, relativo ai seguenti interventi urgenti per la lotta all'AIDS, secondo gli importi di seguito indicati:

| | | |
|---|---|---|
| Costruzione reparto malattie infettive presso l'ospedale Borgo Roma di Verona | L. | 15.785.479.110 |
| Ristrutturazione reparto malattie infettive presso l'ospedale di Marzana (Verona) | » | 7.663.000.000 |
| Sistemazione corpo di fabbrica reparto malattie infettive presso l'ospedale di Padova | » | 10.917.293.354 |

| | | |
|---|---|---|
| Ristrutturazione reparto malattie infettive presso l'ospedale di Legnago (Verona) .... | L. | 3.761.683.189 |
| Costruzione reparto malattie infettive presso l'ospedale di Rovigo .................. | » | 9.672.380.243 |
| Costruzione reparto malattie infettive presso l'ospedale di Mestre (Venezia) .......... | » | 12.288.926.094 |
| Potenziamento radiologia per diagnostica immagine presso l'ospedale di Mestre (Venezia) .......................... | » | 2.250.895.572 |
| Sistemazione pediatria dell'ospedale di Treviso .............................. | » | 809.224.569 |
| Realizzazione reparto malattie infettive presso l'ospedale di Treviso ............ | » | 13.556.809.609 |
| Realizzazione reparto malattie infettive presso l'ospedale di Vicenza ............ | » | 9.218.966.472 |
| Realizzazione reparto malattie infettive presso l'ospedale di Belluno ............ | » | 10.228.509.751 |
| Opere di collegamento reparto malattie infettive presso l'ospedale di Belluno ........ | » | 1.200.000.000 |
| Interventi presso l'ospedale di Feltre (Belluno) per laboratorio analisi e divisione pediatria pad. Gaggia Lante ........... | » | 3.900.000.000 |
| Attrezzature per laboratorio virologia dell'ospedale di Schio (Vicenza) ........... | » | 612.287.971 |
| Realizzazione reparto malattie infettive, laboratori e diagnostica presso l'ospedale di Schio (Vicenza) .................... | » | 4.925.390.026 |
| Sistemazione laboratorio analisi dell'ospedale di Vicenza ......................... | » | 9.406.191.873 |
| Costruzione edificio per risonanza magnetica presso l'ospedale di Vicenza ............ | » | 3.330.892.395 |
| Attrezzature servizi di radiologia, gastroenterologia e pneumologia dell'ospedale «S. Maria di Ca' Foncello» Treviso ...... | » | 1.935.017.679 |
| Sistemazione servizio microbiologia e centro immunotrasfusionale dell'ospedale di Treviso .............................. | » | 1.639.317.376 |
| Sistemazione definitiva divisione malattie infettive dell'ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia ......................... | » | 2.633.854.101 |
| Potenziamento laboratori di radiodiagnostica con istallazione TAC presso l'ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia ........... | » | 1.332.000.000 |
| Interventi presso i laboratori di microbiologia e virologia dell'ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia .................... | L. | 2.907.361.274 |
| Sistemazione unità alto isolamento nell'ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia per chiusura definitiva sede Isola delle Grazie | » | 1.382.729.555 |
| Attrezzature per laboratorio di virologia dell'ospedale di Mestre (Venezia) .......... | » | 813.287.765 |
| Attrezzature per laboratorio microbiologia e immunologia dell'ospedale di Padova .... | » | 1.589.622.972 |
| Ristrutturazione generale clinica pediatrica dell'ospedale di Padova ............... | » | 1.455.000.000 |
| Interventi presso laboratori di diagnostica e di ricerca immunovirologia dell'ospedale di Padova .......................... | » | 7.076.644.000 |
| Interventi presso laboratori di chimica clinica dell'ospedale Giustinianeo di Padova ..... | » | 8.000.000.000 |
| Interventi presso l'ospedale Giustinianeo di Padova - adiacenze - laboratori di microbiologia ......................... | » | 2.300.000.000 |
| Interventi presso l'ospedale Giustinianeo di Padova - adiacenze - medicina nucleare .. | » | 2.600.000.000 |
| Attrezzature ed arredi per interventi vari ... | » | 3.000.000.000 |
| Attrezzature per laboratorio di microbiologia dell'ospedale Borgo Trento di Verona .... | » | 74.767.573 |
| Potenziamento laboratori dell'ospedale Borgo Roma di Verona ............... | » | 5.937.088.957 |
| Opere propedeutiche al trasferimento temporaneo di attività nell'ospedale di Legnago (Verona) .......................... | » | 1.200.000.000 |
| Attrezzature per laboratorio di virologia e diagnostica immagini dell'ospedale di Legnago (Verona) ................... | » | 1.072.529.499 |

2. A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135, in relazione al programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS, sono ammessi a finanziamento i seguenti progetti:

| Progetto | Costo complessivo Lire | Mutuo a carico dello Stato Lire |
|---|---|---|
| Costruzione reparto malattie infettive presso l'ospedale Borgo Roma di Verona ..... | 15.785.479.110 | 15.785.479.110 |
| Ristrutturazione reparto malattie infettive presso l'ospedale di Marzana (Verona) ....... | 7.633.000.000 | 7.663.000.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Sistemazione corpo di fabbrica reparto malattie infettive presso l'ospedale di Padova .. | 10.917.293.354 | 10.917.293.354 |
| Ristrutturazione reparto malattie infettive presso l'ospedale di Legnago .............. | 3.761.683.189 | 3.761.683.189 |
| Costruzione reparto malattie infettive presso l'ospedale di Rovigo .................. | 9.672.380.243 | 9.672.380.243 |
| Costruzione reparto malattie infettive presso l'ospedale di Mestre (Venezia) .......... | 12.288.926.094 | (*)12.288.926.094 |
| Potenziamento radiologia per diagnostica immagine presso l'ospedale di Mestre (Venezia) | 2.250.895.572 | 2.250.895.572 |
| Sistemazione pediatria dell'ospedale di Treviso ............ | 809.224.569 | 809.224.569 |
| Realizzazione reparto malattie infettive presso l'ospedale di Treviso .................. | 13.556.809.609 | 13.556.809.609 |
| Opere propedeutiche al trasferimento temporaneo di attività nell'ospedale di Legnago (Verona) ................. | 9.218.966.472 | 9.218.966.472 |
| Realizzazione reparto malattie infettive presso l'ospedale di Belluno ................ | 10.228.509.751 | 10.228.509.751 |
| Opere di collegamento reparto malattie infettive presso l'ospedale di Belluno ......... | 1.200.000.000 | |
| Interventi presso l'ospedale di Feltre (Belluno) per laboratorio analisi e divisione pediatria pad. Gaggia Lante ..... | 3.900.000.000 | |
| Realizzazione reparto malattie infettive, laboratori e diagnostica presso l'ospedale di Schio (Vicenza) ................ | 4.925.390.026 | |
| Sistemazione laboratorio analisi dell'ospedale di Vicenza ..... | 9.406.191.873 | |
| Costruzione edificio per risonanza magnetica presso l'ospedale di Vicenza ......... | 3.330.892.395 | |
| Sistemazione servizio microbiologia e centro immunotrasfusionale dell'ospedale di Treviso .................... | 1.639.317.376 | |
| Sistemazione definitiva divisione malattie infettive dell'ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia ..................... | 2.633.854.101 | |
| Potenziamento laboratori di radiodiagnostica con istallazione TAC presso l'ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia ..................... | 1.332.000.000 | |
| Interventi presso i laboratori di microbiologia e virologia dell'ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia .......... | 2.907.361.274 | |
| Sistemazione unità alto isolamento nell'ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia per chiusura definitiva sede isola delle Grazie .............. | 1.382.729.555 | |
| Ristrutturazione generale clinica pediatrica dell'ospedale di Padova .................. | 1.455.000.000 | |
| Interventi presso laboratori di diagnostica e di ricerca immunovirologia dell'ospedale di Padova .................. | 7.076.644.000 | |
| Interventi presso laboratori di chimica clinica dell'ospedale Giustinianeo di Padova ....... | 8.000.000.000 | |
| Interventi presso l'ospedale Giustinianeo di Padova - adiacenze - laboratori di microbiologia .................... | 2.300.000.000 | |
| Interventi presso l'ospedale Giustinianeo di Padova - adiacenze - medicina nucleare ... | 2.600.000.000 | |
| Potenziamento laboratori dell'ospedale borgo Roma di Verona .................. | 5.937.088.957 | |
| Opere propedeutiche al trasferimento temporaneo di attività nell'ospedale di Legnago (Verona) ................ | 1.200.000.000 | |

(*) Al netto delle anticipazioni corrisposte dal Ministero della sanità.

Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà agli adempimenti di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 26 giugno 1997

*Il Presidente delegato:* CIAMPI

*Registrata alla Corte dei conti il 22 luglio 1997*
*Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 255*

**97A6310**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 18 luglio 1997, n. **78**.

**Predisposizione modelli di regolazione e gestione degli invasi.**

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Vista l'ordinanza del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 7 del 26 luglio 1995, con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 2 della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, è stato nominato sub-Commissario governativo;

Visto il decreto interministeriale lavori pubblici e ambiente n. 8443/24/2 dell'11 ottobre 1995, con il quale è stata nominata la commissione scientifica di cui all'art. 7 della predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, con il compito di coadiuvare il commissario delegato ai fini della pianificazione degli interventi nella fase di emergenza;

Atteso:

che la commissione scientifica di cui al citato decreto interminsteriale lavori pubblici e ambiente n. 8443/24/2 dell'11 ottobre 1995, nella seduta dell'8 luglio 1997 ha rilevato una preoccupante evoluzione delle riserve accumulate nei serbatoi artificiali sardi, particolarmente per i sistemi del Temo-Cuga, del Liscia e del Tirso, in conseguenza dell'assenza di pioggie significative che si protrae gia dal mese di gennaio 1997;

che nei compiti della commissione scientifica rientra principalemente quello di proporre al Commissario governativo soluzioni ed iniziative atte a salvaguardare le risorse da destinarsi prioritariamente al consumo umano, al fine di evitare il ripetersi a breve termine di situazioni di nuova grave emergenza;

che la gestione dei serbatoi artificiali così come si evidenzia dai dati registrati non tiene in alcun conto la necessità di una regolazione pluriennale degli stessi, con la sola eccezione per quelli gestiti dall'ente autonomo del Flumendosa, basata su modelli razionali rispondenti alla esigenza di garantire risorse certe per i diversi comparti di urgenza;

che le situazioni in corso di accadimento sono da imputarsi principalmente ad una programmazione sull'uso delle risorse idriche indipendentemente da un serio e razionale confronto sulle disponibilità reali nei serbatoi;

che la commissione scientifica individua come strumento essenziale per l'esercizio di un efficace controllo da parte del Commissario governativo la preliminare messa a punto di modelli di gestione pluriennale dei serbatoi artificiali e successivamente, in relazione alle indicazioni fornite da tali modelli, l'adozione di provvedimenti generali di vincolo delle risorse da destinarsi ai vari usi, compatibili con l'esigenza primaria di garantire approvvigionamento idropotabile almeno fino al mese di aprile del prossimo anno;

Considerato:

che il progetto obiettivo n. 1 del Programma commissariale prevede nell'ambito del più generale aggiornamento del Piano generale acque Sardegna, anche quello della messa a punto dei modelli di regolazione dei serbatoi artificali;

che tale progetto individua l'ente autonomo del Flumendosa quale soggetto attuatore;

Vista la deliberazione n. 9/31 del 7 marzo 1997, attualmente all'esame della IV commissione consiliare per il parere di competenza, con cui sono stati finanziati dalla giunta regionale gli interventi previsti dal predetto progetto obiettivo n. 1;

Ordina:

Art. 1.

L'ente autonomo del Flumendosa provvederà ad anticipare la predisposizione dei modelli di regolazione e gestione preliminari, aggiornando i dati delle serie storiche disponibili fino a ricomprendere l'ultimo anno idrologico particolarmente critico.

Art. 2.

L'ente dovrà operare in stretta collaborazione con l'ing. Roberto Binaghi, il prof. Carlo Cao Pinna e l'ing. Mario Mulas quali componenti della commissione scientifica.

Art. 3.

I risultati dello studio dovranno essere prodotti entro e non oltre il 30 agosto del corrente anno, al fine di consentire al commissario governativo l'adozione dei provvedimenti di vincolo necessari in tempo utile per assicurare minimalmente l'approvvigionamento idropotabile.

Art. 4.

Gli oneri derivati dall'espletamento dell'incarico potranno trovare ristoro nell'ambito delle risorse disponibili per la realizzazione del citato progetto obiettivo n. 1, per il quale è già previsto il finanziamento a carico del bilancio regionale.

Cagliari, 18 luglio 1997

*Il Commissario governativo*
*Presidente della giunta regionale della Sardegna*
PALOMBA

**97A6317**

## ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 31 luglio 1997.

**Autorizzazione alla società DB Vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa.** (Provvedimento n. 636).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 di attuazione della direttiva 92/1996/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto il decreto ministeriale del 19 aprile 1994 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo I ed assicurativa nel ramo V ed il provvedimento ISVAP n. 36 di autorizzazione all'estensione dell'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo VI di cui alla tabella *A)* dell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciati alla DB Vita Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita S.p.a. con sede in Milano, via S. Prospero n. 2;

Vista l'istanza presentata dalla «DB Vita S.p.a.» in data 22 maggio 1997 con la quale la predetta impresa ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo III di cui alla tabella *A)* dell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 23 luglio 1997, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso previsti dall'art. 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla «DB Vita S.p.a.»;

Dispone:

La DB Vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Milano, via San Prospero n. 2, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo III di cui alla tabella *A)* dell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 luglio 1997

*Il presidente:* MANGHETTI

**97A6342**

# CIRCOLARI

## MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 19 luglio 1997, n. **559/C.5692-10089(4).**

**Natura della licenza di porto di fucile per il tiro a volo - parere del Consiglio di Stato - applicabilità.**

*Ai questori della Repubblica - loro sedi*

e, per conoscenza

*Ai prefetti della Repubblica*

*Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano*

*Al commissario del Governo per la provincia di Trento*

*Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta*

*Al commissario del Governo nella regione Sicilia*

*Al rappresentante del Governo nella regione sarda*

*Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia*

*Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario*

*Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta*

*Al comando generale dell'Arma dei carabinieri*

*Al comando generale della Guardia di finanza*

Sono pervenuti numerosi quesiti in ordine ai risvolti applicativi ed agli adempimenti connessi al parere del Consiglio di Stato di cui all'oggetto, trasmesso con nota 559/C.22843.10089(4) del 12 novembre 1996.

Al fine di corrispondere alle osservazioni da più parti avanzate e nell'intento di fornire criteri uniformi nell'applicazione della specifica disciplina, si formulano le considerazioni e si dettano gli orientamenti che seguono.

Nella memoria inoltrata al Consiglio di Stato questa amministrazione aveva espresso l'avviso che la natura della licenza di porto d'armi per l'esercizio del tiro a volo, istituita con legge 18 giugno 1969, n. 323, fosse un porto d'arma «atipico», che in realtà concretizzava una licenza di trasporto piuttosto che un vero e proprio porto d'arma, fra l'altro argomentando in base alla considerazione che il praticante dello sport del tiro a volo con tale titolo è autorizzato esclusivamente ad un porto limitato all'ambito territoriale che va dal proprio domicilio al campo di tiro e viceversa.

Nel parere di che trattasi, l'alto consesso ha invece meglio precisato la natura della licenza in argomento quale nuovo titolo qualificato dalla legge come porto d'armi, caratterizzato non da una «atipicità» bensì da una «specialità», consistente nella sua particolare finalità di agevolare l'esercizio dello sport del tiro a volo.

D'altronde la natura di porto, e non di mero trasporto del titolo di che trattasi — come sottolineato sempre dal Consiglio di Stato — trova conforto nelle origini di tale licenza e nei lavori preparatori della legge istitutiva. La disposizione contenuta nella legge n. 323/69 mirava in effetti a sottrarre i praticanti dello sport del tiro a volo, estranei all'attività venatoria, alle onerose e complesse procedure connesse al rilascio del porto d'armi per uso caccia, che a seguito dell'emanazione della legge 2 agosto 1967 n. 799 imponeva il conseguimento di una apposita abilitazione venatoria. Con la legge in esame il questore è stato investito di una nuova attribuzione, consistente nella facoltà di rilasciare un diverso tipo di licenza di porto d'arma, per il quale viene richiesto il possesso dei requisiti di rito e l'abilitazione tecnica all'uso delle armi, oltre al pagamento della tassa di concessione governativa, quest'ultima peraltro abolita con decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995.

La natura di porto d'arma del titolo in argomento trova conferma anche in una considerazione di ordine pratico: a differenza di quanto avviene nei poligoni del tiro a segno nazionale ove un responsabile della linea di tiro, debitamente abilitato da licenza prefettizia (art. 31, legge n. 110/75), può affidare armi anche a minorenni o a persone alle quali non si richiede la capacità tecnica, nei campi di tiro a volo il fucile viene usato dal tiratore sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità. Per tale motivo il rilascio della licenza per il tiro a volo viene subordinato al possesso di tutti i requisiti richiesti per le altre licenze di porto d'armi.

Se invece quella in esame fosse stata soltanto una licenza di trasporto, analoga a quelle previste dall'art. 76 regol. TULPS e dall'art. 3 legge n. 85/86, rilasciate senza accertamento della capacità tecnica ma solo sulla base del requisito della buona condotta, si sarebbe giunti all'assurdo che il tiratore a volo in possesso di tale licenza potrebbe arrivare al campo di tiro col fucile scarico nella custodia e non appena lo montasse per usarlo dovrebbe essere perseguito per porto abusivo d'arma.

Non può pertanto che condividersi il parere dell'Organo Consultivo sulla natura del titolo nonché sul concetto di specialità, secondo il quale il permesso in argomento consente esclusivamente il porto delle armi lunghe da fuoco.

Una volta chiarito definitivamente che la licenza prevista dalla legge n. 323/69 è un permesso di porto d'armi, non può però non farsi discendere da tale natura giuridica la logica conseguenza che tutte le altre facoltà connesse a licenze di tal tipo appartengono anche al porto d'arma per il tiro a volo.

Sembra pertanto che le ulteriori valutazioni del Consiglio di Stato circa la limitata validità del titolo di cui trattasi per l'acquisto di armi comuni da fuoco vadano rilette alla luce delle considerazioni finora svolte. Non appare infatti giustificabile sostenere la natura di porto — testè affermata — della licenza in parola e contemporaneamente negarne la validità ai fini dell'acquisto di armi e munizioni comuni.

La lettura sistematica degli artt. 35, 3° e 4° comma e 55, 4° e 5° comma TULPS e dell'articolo unico della

legge n. 323/69, conferma invece la valenza del titolo anche per l'acquisto di qualsiasi arma comune da fuoco e relative munizioni.

Gli artt. 35, 3° comma e 55, 4° comma TULPS individuano infatti nel «permesso di porto d'armi» e nel «nulla osta all'acquisto» i titoli che legittimano l'acquisto di armi e munizioni comuni di ogni genere, con ciò apparentemente operando una sostanziale equiparazione nella portata dei due titoli; ma così non è, posto che mentre il nulla osta è rilasciato in base all'accertamento dei soli requisiti soggettivi (c.d. buona condotta) ed è eventualmente assoggettabile ad una certificazione sanitaria ai sensi dell'art. 35, 4° comma e 55, 5° comma TULPS, la concessione del porto d'armi è subordinata alla valutazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi, alla dimostrazione del possesso della capacità tecnica ed infine all'esibizione della certificazione medica obbligatoria ai sensi dell'art. 1 legge n. 87/89, costituendo in definitiva un titolo di ben più ampia portata rispetto al semplice nulla osta. Non a caso la giurisprudenza ha ritenuto «la licenza di porto d'armi documento tipico, che non ammette equipollenti e non può essere sostituito dal nulla osta del questore all'acquisto dell'arma» - Cass. Pen., Sez. I, n. 11609 del 16 dicembre 1982.

Non appare inoltre sostenibile che con un eventuale assoggettamento del titolare di porto di fucile ex n. 323/69, interessato all'acquisto di armi diverse da quelle dedicate alla specifica attività, anche al rilascio del nulla osta del questore, si realizzerebbe un maggior controllo sulla circolazione delle armi, in quanto tale documento, oltre a porsi come già visto in posizione subordinata rispetto al porto d'armi, costituisce semplice titolo di legittimazione all'acquisto e non già strumento di controllo della circolazione delle armi. Tale controllo si esplica infatti attraverso meccanismi ad hoc, quali l'obbligo della denunzia della cessione da parte dell'armiere, la tenuta dei registri prescritti, la verifica delle comunicazioni dell'armiere agli Uffici di p.s., l'obbligo di denunzia dell'arma da parte dell'acquirente (artt. 35, 38 e 55 TULPS).

Per quanto sopra esposto si ritiene che la norma istitutiva della licenza in argomento non abbia derogato alla generale previsione di cui agli artt. 35, 3° comma e 55, 4° comma TULPS, né possa considerarsi norma speciale rispetto alle norme generali del testo unico considerato anche che essa nulla ha innovato in merito alla disciplina dell'acquisto delle armi e delle munizioni comuni dettata dai citati articoli del TULPS, giacché nulla statuisce al riguardo, nemmeno implicitamente.

Non può poi trascurarsi il fatto che le categorie dei fucili da caccia e dei fucili da tiro non sono facilmente differenziabili, e che pertanto armi da tiro possono essere usate per la caccia e viceversa, apparirebbe di conseguenza arbitrario voler impedire ai titolari del porto d'armi per il tiro a volo l'acquisto di armi da fuoco perfettamente idonee allo svolgimento dell'attività in parola, ancorché ricomprese nel novero degli strumenti per l'esercizio dell'attività venatoria ai sensi dell'art. 13 della legge n. 157/1992.

Per quanto poi concerne in particolare la possibilità di acquistare le munizioni è opportuno ricordare che i tiravolisti consumano grandi quantitativi di cartucce, deve quindi ritenersi che il legislatore, nel predisporre una legge ad hoc sul tiro a volo, ne avesse ben chiare le caratteristiche e le necessità, ed abbia quindi tenuto presente che l'art. 55 del TULPS consente l'acquisto di munizioni senza nulla osta solo alle persone munite di una licenza di porto, con ciò espressamente legittimando all'acquisto i tiratori a volo.

In conclusione, per i motivi enunciati, questo Ministero, sentito il parere della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, è dell'avviso che i titolari della licenza di porto di fucile per il tiro a volo sono in possesso di una vera e propria licenza di porto d'armi, che li legittima però al porto delle sole armi idonee all'esercizio della specifica attività nonché all'acquisto, fatto salvo l'obbligo di denunzia di cui all'art. 38 del TULPS, di qualsiasi genere di armi e munizioni comuni.

A tale indirizzo le SS.LL. sono pregate di attenersi per quanto di competenza, adottando i provvedimenti divulgativi più opportuni nei confronti degli utenti del settore.

La presente circolare sostituisce le ministeriali pari argomento n. 559/C.14639-10089(4) del 31 luglio 1992 e n. 559/C.22843-10089(4) del 12 novembre 1996.

p. *Il Ministro:* MASONE

97A6291

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 31 luglio 1997, n. **162263.**

**Chiarimenti in merito all'accertamento dei requisiti di idoneità dei laboratori ad eseguire il controllo preliminare indipendente che deve corredare la domanda di concessione del marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel.**

*All'organismo competente Ecolabel Italia*

*All'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente*

*Alla Confindustria*

*All'Ufficio centrale metrico del Ministero dell'industria*

*Ai laboratori ed istituti di prova operanti nei settori merceologici per cui è prevista la concessione del marchio Ecolabel*

Il regolamento recante norme per l'istituzione ed il funzionamento del comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, adottato con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'Industria del commercio e dell'artigianato e del tesoro in data 2 agosto 1995, n. 413, attribuisce all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il compito di accertare i requisiti di idoneità dei laboratori ad eseguire il controllo tecnico preliminare indipendente previsto dall'articolo 10, comma 2 del Regolamento 880/1992/CEE concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica.

Lo stesso Ispettorato ha anche il compito di redigere un elenco di tali laboratori da pubblicare, a cura del comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In fase di prima applicazione del Regolamento si ritiene opportuno richiamare brevemente alcuni aspetti delle procedure che le imprese richiedenti il marchio Ecolabel devono avviare presso l'organismo competente a chiarimento delle relazioni correnti tra tali procedure e le attribuzioni dell'Ispettorato tecnico cui si è appena accennato.

A termini del Regolamento CEE n. 880/92/CEE, il marchio Ecolabel può essere concesso esclusivamente ai prodotti appartenenti ai gruppi per i quali (art. 5, comma 1 del Regolamento), con decisione della Commissione CE, sono state individuate le condizioni di assegnazione (art. 5, comma 4 del Regolamento).

Le decisioni della Commissione CE concernenti i gruppi di prodotti cui può essere concesso il marchio Ecolabel (elencate in allegato 1) indicano, per ogni gruppo di prodotti, i criteri rispetto ai quali valutare le proprietà ecologiche e, in relazione a tali criteri, le prove da effettuare, la loro eventuale periodicità di ripetizione e i metodi di prova riconosciuti idonei per la verifica.

Sia le imprese che intendono richiedere il marchio di qualità ecologica che i laboratori o istituti intenzionati ad eseguire prove i cui risultati possano essere riconosciuti idonei ai fini del controllo indipendente che deve corredare le domande di concessione del marchio dovranno fare rigoroso riferimento alle pertinenti decisioni della Commissione europea.

L'ispettorato tecnico, a sua volta, procederà ad effettuare l'accertamento di cui all'articolo 6 del Regolamento italiano attraverso la verifica, da un lato, della rispondenza del laboratorio o istituto ai requisiti indicati nelle corrispondenti decisioni della commissione e, dall'altro, della sua indipendenza dall'impresa richiedente il marchio.

Chiarito il duplice aspetto del controllo da effettuare sui laboratori o istituti — idoneità tecnica e indipendenza — si ritiene che non sia superfluo accennare anche all'eventualità che, soprattutto nel primo periodo di applicazione del Regolamento, alcune imprese dispongano già dei risultati di prove effettuate in passato usando le metodiche indicate nelle decisioni della commissione concernenti il prodotto per cui intendono richiedere il marchio e desiderino utilizzare tali risultati ai fini della procedura Ecolabel.

In questi casi in cui si deve accertare l'idoneità di un laboratorio o istituto che ha già effettuato prove, la richiesta di accertamento può essere inoltrata dall'impresa, ma deve essere accompagnata da una dichiarazione del legale rappresentante del laboratorio o istituto contenente:

adesione alla richiesta di accertamento finalizzata alla convalida dei risultati delle prove;

indicazione delle prove effettuate (con specifica dei motivi per cui furono eseguite) per le quali si richiede l'accertamento dell'idoneità del laboratorio o Istituto; impegno a produrre tempestivamente la documentazione occorrente per l'apertura della procedura di accertamento.

La relativa procedura, comunque, potrà essere avviata solo dopo che il laboratorio o Istituto avrà consegnato all'ispettorato tecnico la documentazione che sarà di seguito specificata.

A conclusione della verifica, laboratori ed Istituti saranno iscritti in elenco relativamente a prove specifiche per un periodo di tempo definito e, in seguito, i risultati del loro «controllo indipendente» potranno essere accettati a corredo di domande di concessione del marchio Ecolabel a condizione che siano accompagnati da idonea dimostrazione dell'indipendenza dal richiedente il marchio.

Ai fini della qualificazione di un laboratorio o Istituto ad effettuare una determinata prova si procederà ad accertare il possesso di:

idonea strumentazione

professionalità adeguata

sistema di qualità e relativo manuale

eventuale accreditamento per la specifica prova

1. Tale accertamento potrà essere effettuato sia su base documentale che mediante visita ispettiva eventualmente seguita da visite di sorveglianza.

La validità temporale della relazione di accertamento positivo potrà essere diversa, caso per caso, in relazione a quella dei criteri di qualità ecologica a cui si riferiscono le prove per le quali il laboratorio o istituto è stato riconosciuto idoneo.

In linea di massima il possesso di accreditamento per una determinata prova ai sensi delle norme UNI CEI EN 45001 consentirà di procedere al semplice accertamento della regolarità formale di tale accreditamento, della relativa durata e dell'indipendenza rispetto al richiedente il marchio Ecolabel peraltro implicitamente desumibile dal necessario rispetto del punto 4 della UNI EN 45001.

In merito a quest'ultimo requisito, necessario per poter attribuire al controllo il carattere «indipendente» che conferisce la validità richiesta dal Regolamento comunitario per l'Ecolabel si procederà all'accertamento, su base di autocertificazione, dell'indipendenza del laboratorio o Istituto e di tutto il relativo personale da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con l'impresa richiedente il marchio o di parentela con i relativi amministratori o dipendenti.

Tenendo conto dei sopraindicati criteri di orientamento, i laboratori o gli istituti interessati ad essere qualificati debbono presentare domanda in carta bollata al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale - Ispettorato tecnico - via Molise n. 19 - 00187 Roma, contenente la seguente documentazione:

iscrizione alla camera di commercio;

pianta dei locali utilizzati e di pertinenza del laboratorio o dell'Istituto;

elenco della strumentazione in possesso indicando quale di questa è destinata alla qualificazione richiesta;

organigramma del laboratorio o Istituto;

sistema di qualità e relativo manuale;

eventuale accreditamento per la specifica prova per la quale è richiesta la qualificazione.

La medesima documentazione dovrà essere prodotta anche da quei laboratori o Istituti che, secondo le modalità già descritte, abbiano prestato la propria adesione alla richiesta di accertamento inoltrata da un'impresa detentrice di risultati di prove eseguite in passato.

In ogni a caso, dovendosi accertare volta per volta il requisito della indipendenza del laboratorio o Istituto dall'impresa richiedente il marchio di qualità ecologica, per il rilascio della specifica convalida del controllo indipendente, la documentazione sopra detta dovrà essere integrata con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante del laboratorio o Istituto e dal legale rappresentante dell'azienda richiedente il marchio, attestante l'indipendenza del laboratorio o Istituto e di tutto il relativo personale dipendente, consulenti, amministratori dall'azienda richiedente il marchio e dal relativo personale, soci o amministratori (come specificato in questa circolare).

L'elenco dei laboratori o istituti di cui siano stati accertati i requisiti di idoneità ad eseguire il controllo indipendente, la cui pubblicazione sarà aggiornata con frequenza mediamente annuale sarà corredato dei dati identificativi delle aziende che, ai fini della concessione del marchio di qualità ecologica, hanno esibito risultati di prove effettuate presso gli stessi laboratori o istituti.

*Il Ministro:* BERSANI

97A6316

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

*Decreto A.I.C. n. 293 del 3 luglio 1997*

Specialità medicinale: «FEDRA» nella forma e confezione: 21 compresse rivestite.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via L. Mancinelli n. 11, codice fiscale n. 00750320152.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Schering AG, nello stabilimento sito in Berlino (Germania) Mullerstrasse 170-178.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

21 compresse rivestite;

A.I.C. n. 029551013 (in base 10) 0W5UF5 (in base 32);

classe: «C».

Composizione: ogni compressa rivestita contiene: principi attivi: gestodene mg 0,075; etinilestradiolo mg 0,02. Eccipienti: lattosio, amido di mais, polivinilpirrolidone 25.000, magnesio stearato, saccarosio, polivinilpirrolidone 700.000, polietilenglicole, calcio carbonato, talco, estere etilenglicolico dell'acido montanico (cera E) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: prevenzioni del concepimento.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizioni medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Decreto N.C.R. n. 294 del 3 luglio 1997*

Specialità medicinale: «SEROPRAM» nella forma e confezione: 14 compresse 20 mg (nuova confezione di specialità già registrata).

Titolare A.I.C.: Lundbeck Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Fara n. 35, codice fiscale n. 11008200153.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata contano ad essere effettuati dalla società H. Lundbeck A/S, nello stabilimento sito a Copenhagen - Valby (Danimarca) Ottiliavej 9.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

14 compresse 20 mg;

A.I.C. n. 028759037 (in base 10) 0VFNZX (in base 32);

classe: «C».

Composizione: ogni compressa contiene: principio attivo: citalopram bromidrato mg 24,98 pari a citalopram mg 20. Eccipienti: amido di mais, lattosio, cellulosa microcristallina, polivinilpirrolidone vinilacetato, glicerina, sodio croscarmellosio, magnesio sterato, titanio biossido, idrossipropilmetilcellulosa, polietilenglicole 400 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Citalopram è indicato nelle sindromi depressive endogene.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizioni medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Decreto A.I.C. n. 295 del 3 luglio 1997*

Specialità medicinale: «HARMONET» nella forma e confezione: 21 compresse rivestite.

Titolare A.I.C.: Wyeth Medica Ireland di Little Connell, Newbridge (Irlanda), rappresentata in Italia dalla società Wyeth S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense n. 90, codice fiscale n. 00150450591.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata possono essere effettuati sia dalla società titolare dell'A.I.C., nel proprio stabilimento sito in Little Connell, Newbridge, Co Kildare (Irlanda), sia dalla società Schering AG, nello stabilimento sito in Berlino (Germania) Mullerstrasse 170-178.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

21 compresse rivestite;

A.I.C. n. 030758015 (in base 10) 0XBP3Z (in base 32);

classe: «C».

Composizione: ogni compressa rivestita contiene: principi attivi: gestodene mg 0,075; etinilestradiolo mg 0,02. Eccipienti: lattosio, amido di mais, polivinilpirrolidone 25.000, magnesio sterato, saccarosio, polivinilpirrolidone 700.000, polietilenglicole, calcio carbonato, talco, estere etilenglicolico dell'acido montanico (cera E) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: prevenzione del concepimento.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto decreto di A.I.C. n. 318/97 dell'11 luglio 1997*

Specialità medicinale: «BRANITIL», nelle forme e confezioni: 30 compresse 500 mg, 1 flacone polvere per soluzione orale.

Titolare A.I.C.: Officina farmaceutica fiorentina S.r.l Istituto Biochimico, con sede legale e domicilio fiscale nel quartiere Varignano, 12, 13, 14, Viareggio (Lucca) - codice fiscale n. 01187770464.

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla Società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito nel quartiere Varignano, 12, 13, 14, Viareggio (Lucca).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 compresse 500 mg - A.I.C. n. 027620018 (in base 10) - 0UBWPL (in base 32) - classe: «C»;

1 flacone polvere per soluzione orale - A.I.C: n. 027620020 (in base 10) - 0UBWPN (in base 32) - classe: «C».

Composizione:

una compressa gastroresistente contiene:

Principio attivo: L-Acetilcarnitina cloruro mg 590 (corrispondente a L-acetilcarnitina base mg 500);

Eccipienti: polivinilpirrolidone, cellulosa microgranulare, magnesio stearato, cellulosa acetoftalato, dietilftalato, olio di silicone (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

un flacone di polvere per soluzione orale contiene:

Principio attivo: L-Acetilcarnitina cloruro g 12,0 (corrispondente a L-acetilcarnitina base g 10,17);

Eccipienti: Metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, polivinilpirrolidone (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Documentata carenza primaria e secondaria di carnitina.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Decreto G. n. 319/97 dell'11 luglio 1997*

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica: «CISPLATINO», nella confezione e con le specificazioni di seguito indicate:

Confezioni: 1 flacone 10 mg/10 ml; 1 flacone 50 mg/1 50 ml;

Titolare A.I.C.: Delta West Pty Ltd di Bentley (Western Australia), rappresentata in Italia dalla Società Anodia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Caponago (Milano), via G.E. Upjohn n. 2 - codice fiscale n. 02426200966;

Numeri A.I.C.:

1 flacone 10 mg/10 ml - 032775013/G (in base 10) - 0Z86V5 (in base 32);

1 flacone 50 mg/ 50 ml - 032775025/G (in base 10) - 0Z86VK (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla Società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Bentley (Western Australia), 15 Brodie Hall Drive Technology Park;

Composizione:

1 flacone 10 mg/10 ml contiene:

Principio attivo: cisplatino 10 mg;

Eccipienti: sodio cloruro, mannitolo, acqua p.p.i. (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 flacone 50 mg/50 ml contiene:

Principio attivo: cisplatino 50 mg;

Eccipienti: sodio cloruro, mannitolo, acqua p.p.i. (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Cisplatino Delta West, somministrato come farmaco singolo o in associazione ad altri chemioterapici, è indicato per il trattamento di: carcinoma germinale metastatico-non-seminoma; carcinoma avanzato e refrattario dell'ovaio; carcinoma avanzato e refrattario della vescica; carcinoma epidermoide della testa e del collo.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 flacone 10 mg/10 ml: classe «C»;

1 flacone 50 mg/50 ml: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992).

La Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà riportare la specificazione «medicinale generico» al di sotto della denominazione del farmaco e della indicazione della confezione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Decreto G n. 320/97 dell'11 luglio 1997*

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica «CARBOPLATINO», nella confezione e con le specificazioni di seguito indicate:

Confezioni: 1 flacone 50 mg/5ml; 1 flacone 150 mg/15 ml.

Titolare A.I.C.: Delta West Pty Ltd di Bentley (Western Australia), rappresentata in Italia dalla Società Anodia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Caponago (Milano), via G.E. Upjohn n. 2 - codice fiscale 02426200966.

Numeri A.I.C.:

1 flacone 50 mg/5 ml - 032776015/G (in base 10) - 0Z87UH (in base 32);

1 flacone 150 mg/15 ml - 032776027/G (in base 10) - 0Z87UV (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Bentley (Western Australia), 15 Brodie Hall Drive Technology Park.

Composizione:

1 flacone 50 mg/5 ml;

Principio attivo: carboplatino 50 mg;

Eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili ml 5;

1 flacone 150 mg/15 ml;

Principio attivo: carboplatino 150 mg;

Eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili ml 15.

Indicazioni terapeutiche: trattamento del carcinoma epiteliale dell'ovaio in fase avanzata.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 flacone 50 mg/5 ml: classe «A» - Prezzo L. 69.200 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

1 flacone 150 mg/15 ml: classe «A» - Prezzo L. 202.500 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**97A6399-97A6400**

## Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazione già concesse).

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 392/97*

Specialità medicinale MUVIAL «Mite» 30 bustine 5 g 100 mg n. di A.I.C.: 026641074.

Società A.G.I.P.S. farmaceutici S.r.l., via Amendola, 4 - 16035 Rapallo (Genova).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato.

Eccipienti: Etilcellulosa (eliminata), aroma di limone (eliminato), sodio laurilsolfato (eliminato), cellulosa microcristallina (eliminata), Na carbossimetilcellulosa (eliminato), granulato di limone (eliminato), saccarosio (eliminato), mannitolo 857,0 mg, idrossipropilmetilcellulosa 33,0 mg, saccarina acida 10,0 mg.

Specialità medicinale MUVIAL «Mite» 30 capsule 100 mg n. di A.I.C.: 026641062.

Società A.G.I.P.S. farmaceutici S.r.l., via Amendola, 4 - 16035 Rapallo (Genova).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato.

Eccipienti: etilcellulosa 1,670 mg, gelatina 60,250 mg, titanio biossido 1,740, indigotina 0,008 mg, idrossipropilmetilecellulosa 3.330 mg, talco 2,335 mg, silice colloidale 0,665 mg.

Specialità medicinale MUVIAL 30 bustine 5 g 200 mg n. di A.I.C.: 026641086.

Società A.G.I.P.S. farmaceutici S.r.l., via Amendola, 4 - 16035 Rapallo (Genova).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato.

Eccipienti: etilcellulosa (eliminata), aroma di limone (eliminato), sodio laurilsolfato (eliminato), cellulosa microcristallina (eliminata), Na carbossimetilcellulosa (eliminato), granulato di limone (eliminato), saccarosio (eliminato), mannitolo 954,0 mg, idrossipropilmetilcellulosa 36,0 mg, saccarina acida 10,0 mg.

Specialità medicinale MUVIAL 30 capsule 200 mg n. di A.I.C.: 026641098.

Società A.G.I.P.S. farmaceutici S.r.l., via Amendola, 4 - 16035 Rapallo (Genova).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato.

Eccipienti: etilcellulosa 3,340 mg, gelatina 60,930 mg, titanio biossido 0,910, indigotina 0,020 ossido di ferro 0,140 mg, idrossipropilmetilecellulosa 6,660 mg, talco 4,670 mg, silice colloidale 1,330 mg.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - n. 580/97*

Specialità medicinale ROKITAL:

12 compresse 400 mg n. A.I.C. 027501016.

Titolare A.I.C.: prodotti Formenti S.r.l., via Correggio, 43 - 20149 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: glicina 216,67 mg, acido citrico 85,00 mg, sodio carmellosio 70,00 mg, calcio carbossimetilcellulosa 55,46 mg, silice precipitata 53,78 mg, etilcellulosa 26,00 mg, magnesio stearato 18,66 mg, palmitostearato di saccarosio 13,33 mg, talco 10,40 mg, idrossipropilmetilcellulosa 19,84 mg, paraffina liquida 3,64 mg, olio di ricino idrogenato eliminato, olio di ricino 3,64 mg, titanio biossido 2,30 mg, polietilenglicole 4.000 1,23 mg, polisorbato 80 0,05 mg.

I lotti già prodotti, recanti la composizione precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 612/97*

Specialità medicinale: BUSCOPAN:

20 confetti 0,01 G n. di A.I.C. 006979013;

30 confetti 0,01 G n. di A.I.C. 006979025.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. via Pellicceria, 10 - 50100 Firenze.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti (nucleo): calcio idrogenofosfato 33,000 mg, amido di mais 30,000 mg, amido solubile 2,000 mg, silice precipitata 4,000 mg, acido tartarico 0,500 mg, acido stearico eliminato, acidi grassi saturi (C16 e C18) 0,500 mg.

Eccipienti (rivestimento): polivinilpirrolidone 0,505 mg, saccarosio 41,182 mg, talco 23,671 mg, gomma arabica 2,761 mg, titanio biossido (E 171) 1,802 mg, metile-p-idrossibenzoato eliminato, propile-p-idrossibenzoato eliminato, polietilenglicole 6000 0,055 mg, cera carnauba 0,012 mg, cera bianca 0,012 mg.

I lotti già prodotti, recanti la composizione precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 619/97*

Specialità medicinale PAIDOCIN::

12 compresse 400 mg n. A.I.C. 027502044.

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham S.p.a., via Zambeletti 20021 Baranzate di Bollate (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: glicina mg 216,67, acido citrico mg 85,00, sodio carmellosio mg 70,00, calcio carbossimetilcellulosa mg 55,46, silice precipitata mg 53,78, etilcellulosa mg 26,00, magnesio stearato mg 18,66, palmitostearato di saccarosio mg 13,33, talco mg 10,40, idrossipropilmetilcellulosa mg 19,89, paraffina liquida mg 3,64, olio di ricino idrogenato eliminato, olio di ricino mg 3,64, titanio biossido mg 2,30, polietilenglicole 4.000 mg 1,23, polisorbato 80 mg 0,05.

I lotti già prodotti, recanti la composizione precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

**97A6401-97A6402**

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Concessione della Croce di cavaliere dell'Ordine militare d'Italia alla bandiera dell'Esercito

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1997 è stata concessa la Croce di cavaliere dell'Ordine militare d'Italia alla bandiera dell'Esercito.

**97A6292**

## MINISTERO DELL'AMBIENTE

### Determinazione definitiva del finanziamento relativo all'intervento «Progetto per la costruzione dell'impianto depurativo a servizio dell'abitato di Porto Cesareo». Programma ENVIREG.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1997, il finanziamento concesso con decreto ministeriale 11 agosto 1993 per l'intervento «Progetto per la costruzione dell'impianto depurativo a servizio dell'abitato di Porto Cesareo», nell'ambito del programma comunitario ENVIREG, è definitivamente determinato in L. 1.654.540.000.

**97A6293**

### Istituzione presso il Ministero dell'ambiente di un gruppo di lavoro interministeriale con il compito di predisporre una proposta di testo normativo organico sulla tutela dall'inquinamento elettromagnetico.

Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità, del 2 giugno 1997, è istituito presso il Ministero dell'ambiente un gruppo di lavoro interministeriale con il compito di predisporre una proposta di testo normativo organico sulla tutela dall'inquinamento elettromagnetico e prestare attività di consulenza in sede di approvazione e attuazione del testo normativo stesso, nonchè in sede di predisposizione di ulteriori provvedimenti.

**97A6337**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 23014 del 25 giugno 1997 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 2 gennaio 1997 al 1° luglio 1997, della ditta S.p.a. Gimal International, con sede in Modugno (Bari) e unità di Modugno (Bari).

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gimal International, con sede in Modugno (Bari) e unità di Modugno (Bari) per il periodo dal 2 gennaio 1997 al 1° luglio 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1997 con decorrenza 2 gennaio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23015 del 25 giugno 1997 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 27 gennaio 1997 al 26 luglio 1997, della ditta S.r.l. Gipa confezioni, con sede in Modugno (Bari) e unità di Modugno (Bari).

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Gipa confezioni, con sede in Modugno (Bari) e unità di Modugno (Bari) per il periodo dal 27 gennaio 1997 al 26 luglio 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1997 con decorrenza 27 gennaio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23016 del 25 giugno 1997 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 10 dicembre 1996 al 9 giugno 1997, della ditta S.r.l. Gi.Bar, con sede in Castel S. Niccolò (Arezzo) e unità di Castel S. Niccolò (Arezzo).

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Gi.Bar, con sede in Castel S. Niccolò (Arezzo) e unità di Castel S. Niccolò (Arezzo) per il periodo dal 23 gennaio 1997 al 9 giugno 1997.

Istanza aziendale presentata il 30 gennaio 1997 con decorrenza 10 dicembre 1996, art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23017 del 25 giugno 1997 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 4 dicembre 1996 al 3 giugno 1997, della ditta Consorzio Fugist, con sede in Napoli e unità di Napoli.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Consorzio Fugist, con sede in Napoli e unità di Napoli per il periodo dal 4 dicembre 1996 al 3 giugno 1997.

Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1997 con decorrenza 4 dicembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23018 del 25 giugno 1997 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 7 gennaio 1997 al 6 luglio 1997, della ditta S.p.a. Gruppo oleario italiano, con sede in Taranto e unità di Taranto.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo oleario italiano, con sede in Taranto e unità di Taranto per il periodo dal 7 gennaio 1997 al 6 luglio 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1997 con decorrenza 7 gennaio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23019 del 25 giugno 1997 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° febbraio 1997 al 31 luglio 1997, della ditta S.p.a. Sider Tronto, con sede in Centobuchi di Monteprandone (Ascoli Piceno) e unità di Centobuchi di Monteprandone (Ascoli Piceno).

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sider Tronto, con sede in Centobuchi di Monteprandone (Ascoli Piceno) e unità di Centobuchi di Monteprandone (Ascoli Piceno) per il periodo dal 1° febbraio 1997 al 31 luglio 1997.

Istanza aziendale presentata il 7 marzo 1997 con decorrenza 1° febbraio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23020 del 25 giugno 1997 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 3 febbraio 1997 al 2 agosto 1997, della ditta S.r.l. Faray, con sede in Casagiove (Caserta) e unità di Casagiove (Caserta).

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Faray, con sede in Casagiove (Caserta) e unità di Casagiove (Caserta) per il periodo dal 3 febbraio 1997 al 2 agosto 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1997 con decorrenza 3 febbraio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23021 del 25 giugno 1997 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 2 dicembre 1996 al 1° giugno 1997, della ditta S.r.l. Tini industria laterizi, con sede in Roma, unità di Roma ed uffici di Roma.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Tini industria laterizi, con sede in Roma, unità di Roma ed uffici di Roma per il periodo dal 2 dicembre 1996 al 1° giugno 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1997 con decorrenza 2 dicembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23022 del 25 giugno 1997 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 4 febbraio 1997 al 3 agosto 1997, della ditta S.p.a. C.P.C. Compagnia prodotti conservati, con sede in Castel S. Giorgio (Salerno) e unità di Castel S. Giorgio (Salerno).

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta C.P.C. Compagnia prodotti conservati, con sede in Castel S. Giorgio (Salerno) e unità di Castel S. Giorgio (Salerno) per il periodo dal 4 febbraio 1997 al 3 agosto 1997.

Istanza aziendale presentata il 12 marzo 1997 con decorrenza 4 febbraio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da *situazioni temporanee di mercato.*

**97A6343**

## Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale n. 23023 del 25 giugno 1997 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 23 dicembre 1995, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Ariano Irpino (Avellino). Imprese impegnate nella realizzazione delle infrastrutture del PIP di Camporeale.

Art. 3-*bis*, della legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 23 dicembre 1995 al 22 giugno 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 23 giugno 1996 al 22 dicembre 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 23 dicembre 1996 al 22 giugno 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 23 giugno 1997 al 22 dicembre 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 23 dicembre 1997 al 22 marzo 1998 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 23024 del 25 giugno 1997 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 30 novembre 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Palermo. Imprese impegnate nei lavori del depuratore nord occidentale e strada provinciale Patti-Zen.

Art. 3-*bis*, della legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 30 novembre 1994 al 29 maggio 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 30 maggio 1995 al 29 novembre 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 30 novembre 1995 al 29 maggio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 30 maggio 1996 al 29 novembre 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 30 novembre 1996 al 28 febbraio 1997 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 23025 del 25 giugno 1997 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 1° marzo 1996, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Benevento. Imprese impegnate nella realizzazione della concessione di prestazioni integrate occorrenti prima fase raddoppio e potenziamento linera ferroviaria Caserta-Foggia.

Art. 3-*bis*, della legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 1° marzo 1996 al 31 agosto 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 1° settembre 1996 al 28 febbraio 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 1° marzo 1997 al 31 agosto 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 1° settembre 1997 al 28 febbraio 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 1° marzo 1998 al 31 maggio 1998 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 23026 del 25 giugno 1997 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 12 gennaio 1996, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Salerno. Imprese impegnate nei lavori di ristrutturazione e normalizzazione schemi idrici del Bussento Elce e Faraone - II lotto.

Art. 3-*bis*, della legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 12 gennaio 1996 all'11 luglio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 12 luglio 1996 all'11 gennaio 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 12 gennaio 1997 all'11 luglio 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 12 luglio 1997 all'11 gennaio 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 12 gennaio 1998 all'11 aprile 1998 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 23027 del 25 giugno 1997 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dall'11 novembre 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Lula-Bitti (Nuoro). Imprese impegnate nella costruzione della strada di collegamento tra la S.S. 131/D.C.N. (Bivio Lula) e la S.S. 389 (Bitti).

Art. 3-*bis*, della legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dall'11 novembre 1994 al 10 maggio 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dall'11 maggio 1995 al 10 novembre 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dall'11 novembre 1995 al 10 maggio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dall'11 maggio 1996 al 10 novembre 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dall'11 novembre 1996 al 10 febbraio 1997 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 23028 del 25 giugno 1997 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 6 ottobre 1995, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Cammarata (Agrigento). Imprese impegnate nei lavori di realizzazione dell'invaso sul torrente Tumarrano - serbatoio Cannamasca.

Art. 3-*bis*, della legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 6 ottobre 1995 al 5 aprile 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 6 aprile 1996 al 5 ottobre 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 6 ottobre 1996 al 5 aprile 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 6 aprile 1997 al 5 ottobre 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 6 ottobre 1997 al 5 gennaio 1998 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 23029 del 25 giugno 1997 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dall'11 novembre 1996, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Cerano-Brindisi. Imprese impegnate nel completamento della Centrale Termoelettrica ENEL.

Art. 3-*bis*, della legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dall'11 novembre 1996 al 10 maggio 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dall'11 maggio 1997 al 10 novembre 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dall'11 novembre 1997 al 10 maggio 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dall'11 maggio 1998 al 10 novembre 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dall'11 novembre 1998 al 10 febbraio 1999 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 23030 del 25 giugno 1997 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 1° settembre 1995, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Napoli. Imprese impegnate nella costruzione di 13.700 alloggi e relative infrastrutture. Solo per i lavoratori licenziati da imprese impegnate in lavori che abbiano superato il 70% S.A.L.

Art. 3-*bis*, della legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 1° settembre 1995 al 29 febbraio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 1° marzo 1996 al 31 agosto 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 1° settembre 1996 al 28 febbraio 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 1° marzo 1997 al 31 agosto 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 1° settembre 1997 al 30 novembre 1997 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 23031 del 25 giugno 1997 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dall'11 agosto 1993, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Napoli. Imprese impegnate nei lavori di costruzione di 13.700 alloggi e realtive infrastrutture.

Art. 3-*bis*, della legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dall'11 agosto 1993 al 10 febbraio 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dall'11 febbraio 1994 al 10 agosto 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dall'11 agosto 1994 al 10 febbraio 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dall'11 febbraio 1995 al 10 agosto 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dall'11 agosto 1995 al 10 novembre 1995 (limite massimo).

Il presente D.M. annulla e sostituisce il D.M. n. 18863 del 29 settembre 1995 limitatamente al trattamento speciale di disoccupazione speciale concesso ai lavoratori licenziati a decorrere dall'11 agosto 1993.

Con decreto ministeriale n. 23032 del 25 giugno 1997 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 12 agosto 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Napoli. Imprese impegnate nella realizzazione del completamento dei 7.706 alloggi e relative infrastrutture primarie e secondarie.

Art. 3-*bis*, della legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 12 agosto 1994 all'11 febbraio 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 12 febbraio 1995 all'11 agosto 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 12 agosto 1995 all'11 febbraio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 12 febbraio 1996 all'11 agosto 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 12 agosto 1996 all'11 novembre 1996 (limite massimo).

Il presente D.M. annulla e sostituisce il D.M. 14 marzo 1996 n. 20253 limitatamente al trattamento speciale di disoccupazione concesso ai lavoratori licenziati a decorrere dal 12 agosto 1994.

Con decreto ministeriale n. 23033 del 25 giugno 1997 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 31 ottobre 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area dei comuni della Val Vomano: comuni di Montorio al Vomano, Isola del Gran Sasso, Pietracamela, Basciano, Crognaleto, Colledara, Teramo, Fano Adriano, Roseto degli Abruzzi. Imprese impegnate nella realizzazione dell'ampliamento impianto idroelettrico di S. Giacomo sul Vomano «Costruzione delle opere civili della condotta forzata, della centrale in caverna, dei canali di scarico ed opere annesse».

Art. 3-*bis*, della legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 31 ottobre 1994 al 30 aprile 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 1° maggio 1995 al 31 ottobre 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 1° novembre 1995 al 30 aprile 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 1° maggio 1996 al 31 ottobre 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 1° novembre 1996 al 31 gennaio 1997 (limite massimo).

Il presente D.M. annulla e sostituisce il D.M. 17 aprile 1996 n. 20464 limitatamente al trattamento speciale di disoccupazione concesso ai lavoratori licenziati a decorrere dal 31 ottobre 1994.

**97A6344**

### Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Meta-coop a r.l.», in Bergamo

Con decreto direttoriale in data 15 luglio 1997 il dott. Arrigo Schilke è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Meta-coop a r.l.», con sede in Bergamo, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale del 12 aprile 1989, in sostituzione del rag. Margherita Acquaroli Regonesi che ha rinunciato all'incarico.

**97A6312**

## MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

### Autorizzazione all'associazione «Istituto Scotti Bassani per la ricerca e l'informazione scientifica nutrizionale», in Milano, a modificare l'art. 2 dello statuto.

Con decreto ministeriale 4 giugno 1997 l'associazione «Istituto Scotti Bassani per la ricerca e l'informazione scientifica nutrizionale», con sede in Milano, via Porta Tenaglia n. 1, è stata autorizzata a modificare l'art. 2 dello satuto al fine i trasferire la sede sociale.

**97A6311**

## MINISTERO DEL TESORO

### Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 luglio 1997

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministriali del 23 luglio 1997 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 31 luglio 1997 si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantadue giorni con scadenza il 31 ottobre 1997 è di L. 98,48, quello dei buoni a centottantatre giorni con scadenza il 30 gennaio 1998 è di L. 96,88 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 31 luglio 1998 è di L. 94,05, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

**97A6443**

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 7 agosto 1997*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1837,90 |
| ECU | 1925,75 |
| Marco tedesco | 978,39 |
| Franco francese | 289,98 |
| Lira sterlina | 2928,33 |
| Fiorino olandese | 868,33 |
| Franco belga | 47,381 |
| Peseta spagnola | 11,582 |
| Corona danese | 256,80 |
| Lira irlandese | 2626,36 |
| Dracma greca | 6,260 |
| Escudo portoghese | 9,665 |
| Dollaro canadese | 1325,57 |
| Yen giapponese | 15,519 |
| Franco svizzero | 1200,93 |
| Scellino austriaco | 139,05 |
| Corona norvegese | 237,99 |
| Corona svedese | 227,66 |
| Marco finlandese | 328,49 |
| Dollaro australiano | 1359,68 |

**97A6492**

## UNIVERSITÀ DI CAMERINO

### Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66, 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Camerino sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di giurisprudenza:*

Settore scientifico-disciplinare Q01B «Storia delle dottrine politiche».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**97A6338**

## UNIVERSITÀ DI TRENTO

### Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66, 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università degli studi di Trento è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà di economia intende provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di economia:* un posto.

Settore scientifico-disciplinare Q02X - Disciplina «Teoria dell'organizzazione».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il trasferimento è subordinato alla condizione che venga inserito a statuto l'insegnamento in esame.

La predetta istanza dovrà essere corredata — per i soli docenti di altro Ateneo — di un certificato di servizio.

**97A6339**

## UNIVERSITÀ DI PADOVA

### Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che la facoltà di medicina e chirurgia intende coprire per trasferimento due dei posti vacanti e disponibili presso l'Università degli studi di Padova per i seguenti settori scientifico-disciplinari:

*F15A - Otorinolaringoiatria:*

disciplina indicata: «Otorinolaringoiatria»;

*F16A - Malattie apparato locomotore:*

disciplina indicata: «Ortopedia e traumatologia»,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti di professore universitario di ruolo di prima fascia anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità finanziaria deliberata dal consiglio di amministrazione.

**97A6340**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *AVVISI DI RETTIFICA*

**Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano per passaggio da presidi medico-chirurgici a specialità medicinali».** (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 17 aprile 1996).

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto decreto n. 185/1996 del 18 marzo 1996», relativo alla specialità medicinale «SAQUAT» nella confezione soluzione flacone 250 ml, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 25, seconda colonna, dove è scritto: «Officine di produzione, confezionamento e controllo: Ramini S.r.l., *Ancona*.», leggasi: «Ramini S.r.l. *Via Vallerano n. 96 - Roma.*».

**97A6313**

**Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano per passaggio da presidi medico-chirurgici a specialità medicinali».** (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 17 aprile 1996).

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto decreto n. 186/1996 del 18 marzo 1996», relativo alla specialità medicinale «SAQUAT» nella confezione soluzione flacone 1000 ml, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 25, seconda colonna, dove è scritto: «Officine di produzione, confezionamento e controllo: Ramini S.r.l., *Ancona*.», leggasi: «Ramini S.r.l. *Via Vallerano n. 96 - Roma.*».

**97A6314**

**Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)».** (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 23 aprile 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto provvedimento n. 268 del 18 marzo 1997», relativo alla specialità medicinale «URAPRENE», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 54, seconda colonna, alla fine dell'estratto leggasi anche: «*Specialità medicinale: URAPRENE - 30 capsule 30 mg, numero di A.I.C. 02656052. Società: Ist. biochimico ital. Giovanni Lorenzini S.p.a., via G. Ripamonti, 332/4 - 20141 Milano. Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti. Reiterazione. La composizione è così modificata: principio attivo invariato. Eccipienti: saccarosio mg 46,815, idrossipropilmetilcellulosa 11,28 mg, amido di mais 12,484 mg, salda d'amido 3,121 mg, talco 4,472 mg, etilcellulosa 1,708 mg, polivinilpirrolidone: eliminato, copolimero dell'acido metacrilico e metilmetacrilico 0,617 mg, acido stearico 0,461 mg, dietilftalato 0,062 mg.*».

**97A6315**

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo al decreto presidenziale 18 dicembre 1996 dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Perugia recante: «Modificazioni allo statuto dell'Istituto».** (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 55 del 7 marzo 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 11, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* relativamente alle scienze delle attività motorie, dove è scritto: «(*) Teoria, tecnica e didattica delle discipline natatorie», deve leggersi: «(*) Teoria, tecnica e didattica delle discipline natatorie ...................................... *1* *2*»; inoltre dove e scritto: «Teoria, tecnica e didattica della scherma *1* *2*», leggasi: «Teoria, tecnica e didattica della scherma *3*»; ancora di seguito, dove è scritto: «Teoria, tecnica e didattica delle strutture audiovisive............................ *1* *2*», leggasi: «Teoria, tecnica e didattica delle strutture audiovisive................................ *3*»; infine, dove è scritto: «Teoria e metodologia dell'allenamento *3*», leggasi: «Teoria e metodologia dell'allenamento.».

**97A6341**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

**CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
**L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
**LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
**PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
**SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

### BASILICATA

**MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
**POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

**CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
**COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
**PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
**REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
**VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

### CAMPANIA

**ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
**AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
**BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
**CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
**CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
**CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
**ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
**NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
**NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
**POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
**SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

### EMILIA-ROMAGNA

**BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
**CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
**CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
**FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
**FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
**MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
**PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
**PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
**RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
**REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
**RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

**GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
**PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
**TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
**UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

### LAZIO

**FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
**LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
**RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
**ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
**SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
**TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
**VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

### LIGURIA

**CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
**GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
**IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
**LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

### LOMBARDIA

**BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
**BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
**BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
**BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
**COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
**CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
**GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
**LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
**LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
**MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
**MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
**MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
**SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

## *Segue:* LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

**VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

### MARCHE

**ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
**ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
**MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
**PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
**S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

### MOLISE

**CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

### PIEMONTE

**ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
**ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
**ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
**BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
**CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
**NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
**TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
**VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

### PUGLIA

**ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
**BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
**BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
**CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
**FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
**LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
**MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
**MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

**TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

### SARDEGNA

**CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
**ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
**SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

### SICILIA

**ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
**AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
**ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
**CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
**CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
**CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
**ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
**GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
**MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
**PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
**S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
**TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

### TOSCANA

**AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
**FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
**GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
**LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
**LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
**MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
**PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
**PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
**PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
**SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
**VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

### TRENTINO-ALTO ADIGE

**BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
**TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

### UMBRIA

**FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
**PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
**TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

### VENETO

**CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
**PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
**ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
**TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
**VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
**VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
**VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997*

**PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI**
***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 440.000 |
| - semestrale | L. | 250.000 |

**Tipo A1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 360.000 |
| - semestrale | L. | 200.000 |

**Tipo A2** - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 100.000 |
| - semestrale | L. | 60.000 |

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 92.500 |
| - semestrale | L. | 60.500 |

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 236.000 |
| - semestrale | L. | 130.000 |

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 92.000 |
| - semestrale | L. | 59.000 |

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 231.000 |
| - semestrale | L. | 126.000 |

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 950.000 |
| - semestrale | L. | 514.000 |

**Tipo F1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 850.000 |
| - semestrale | L. | 450.000 |

*Integrando con la somma di* **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. | 1.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami* | L. | 2.800 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 140.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 91.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 8.000 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) | L. | 1.300.000 |
| Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale | L. | 1.500 |
| Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) | L. | 4.000 |

*N.B.* — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

**PARTE SECONDA - INSERZIONI**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 410.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 245.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.550 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per* l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189